

REATO PERMANENTE E REATO ISTANTANEO A CONDOTTA PERDURANTE

di Daniela CERVELLERA*

Corte di Cassazione - I^a Sezione penale
Sentenza del 23/02/2015 n. 7941
(A. Cortese, Presidente - M.S. Di Tornassi, Relatore)

Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado, non potendosi considerare protratta, la consumazione del reato di disastro, oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti, ovvero il mese di giugno dell'anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo

[Omissis]

Fatto

A) I giudizi di merito

1. Le imputazioni e le decisioni.

Con decreto di rinvio a giudizio in data 22 luglio 2009 S.S.E. e L.DC.DM. venivano chiamati a rispondere - entrambi nelle qualità di effettivi responsabili della gestione, nel tempo, della società Eternit s.p.a., esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera; il primo anche quale effettivo responsabile della gestione delle società Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a., Industria Eternit M.G.N. s.p.a., Icar s.p.a. e Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a. esercenti gli stabilimenti di lavorazione

* Avvocato, Dottore di ricerca (Ph D).

dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera - dei delitti di omissione dolosa di cautele contro infortuni su lavoro (capo A) e di disastro innominato (capo B), aggravati dai disastri e dagli infortuni avvenuti.

1.1. L'originaria imputazione - aperta per la data finale - recitava che si trattava di fatti commessi a partire dall'aprile 1952. All'udienza del 20 dicembre 2010, il Pubblico ministero chiedeva correggersi il capo d'imputazione, nel senso che i fatti dovevano intendersi commessi in Cavagnolo, Casale Monferrato, M.G.N. -Bagnoli, Rubiera dal 27 giugno 1966.

Nello specifico, le contestazioni su cui si pronunziava la sentenza di primo grado erano le seguenti.

Capo A) reato di cui all'art. 437, commi primo e secondo, cod. pen., per avere gli imputati omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera; e, in particolare, per avere omesso di adottare:

- idonei impianti di aspirazione localizzata;
- idonei sistemi di ventilazione dei locali;
- sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo

sviluppo e la diffusione dell'amianto;

- idonei apparecchi personali di protezione;

- organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti;

con l'aggravante che dal fatto erano derivati più casi di malattia-infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto, individuati secondo le tabelle allegate (specificanti i nomi di ciascuna delle persone lese):

[omissis].

Capo B) reato di cui all'art. 434 cod. pen., per aver gli imputati commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità; e, in particolare, per avere:

- nei predetti stabilimenti, omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;

- in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti, fornito a privati e ad enti pubblici, e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;

- presso le abitazioni private dei lavoratori, omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;

con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni, mettendo in pericolo

e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, individuati, secondo le tabelle allegate (indicanti i nomi di ciascuna delle persone lese, solo in parte sovrapponibili a quelle esposte per il capo A):

[omissis].

1.2. Con sentenza in data 13 febbraio 2012 il Tribunale di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai fatti al capo A) commessi fino al 13 agosto 1999 e in ordine ai fatti contestati al capo B) commessi in Rubiera e in M.G.N.-Bagnoli, perché estinti per prescrizione. Dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro contestati al capo A) relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999, e colpevoli dei reati contestati al capo B) commessi:

quanto a S.S.E. dal 27 giugno 1966; quanto a L.DC.DM. dal 18 settembre 1974 in Cavagnolo e Casale Monferrato. E, riconosciuta la continuazione, li condannava alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie come per legge.

Condannava quindi gli imputati L.DC.DM. e S.S.E. nonché i responsabili civili Etex Group SA, A. Holding AG, B. AG e A. Holding AG, in solido tra loro, tutti o in parte, ovvero singolarmente, al risarcimento dei danni derivanti dai reati a favore delle parti civili, per alcuni enti immediatamente liquidati, per altri rimessi alla liquidazione in sede propria e con provvisoriamente immediatamente esecutive.

1.3. A seguito di appello del Pubblico ministero, del Procuratore generale, degli imputati, dei responsabili civili e di alcune parti civili, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in data 3 giugno 2013 indicata in epigrafe, in parziale riforma delle statuizioni del Tribunale, "revocava" l'ordinanza emessa in data 20 dicembre 2010 dal Tribunale, che ammetteva la modifica dell'imputazione ad opera del Pubblico ministero, e, conseguentemente, "reintegrava" entrambi i capi d'imputazione con riferimento all'originario dies a quo delle condotte in contestazione, fissato all'aprile 1952.

Assolveva entrambi gli imputati per i fatti loro ascritti sino al 27 giugno 1966, e L.DC.DM. in relazione ai fatti riferiti al sito di Rubiera, per non averli commessi.

Dichiarava nei confronti di L.DC.DM., in relazione ai residui fatti, non doversi procedere per morte dell'imputato e revocava per l'effetto le sanzioni accessorie e le statuizioni civili nei confronti suoi e del responsabile civile Etex Group SA.

Precisava i periodi di responsabilità (quali afferenti ad effettiva e consapevole, gestione) di S.S.E. a partire da giugno 1976 per i siti di Casale Monferrato, Cavagnolo e M.G.N. - Bagnoli, con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986; al 19 dicembre 1985 quanto al terzo; dal 27 giugno 1976 e fino al 16 dicembre 1984 per il sito di Rubiera.

Assolveva per l'effetto S.S.E. dai reati a lui ascritti per il periodo che andava dal 27 giugno 1966 a tutto il mese di maggio 1976, per non avere commesso i fatti.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.S.E. in relazione al restante fatto contestato nell'ambito del delitto al capo A), perché estinto per prescrizione.

Dichiarava invece S.S.E. responsabile del delitto continuato di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle condotte successive al maggio 1976, anche con riferimento ai disastri dolosi verificatisi a M.G.N. - Bagnoli e a Rubiera.

Rideterminava di conseguenza la pena a questo imputato inflitta in 18 anni di reclusione, confermando le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale ma revocando la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione.

Quanto alle statuizioni civili, in parziale riforma della sentenza appellata, la Corte di appello rigettava le domande di INPS e INAIL e revocava le condanne al risarcimento dei danni in loro favore; rivedeva il titolo delle condanne in solido disposte dal primo giudice al risarcimento dei danni in favore delle parti civili enti e persone fisiche lese nonché parenti di

persone fisiche decedute, escludendo dal novero dei debitori solidali L.DC.DM. ed Etex Group SA; e condannava:

- l'imputato S.S.E. in solido con A., B. e A. al risarcimento dei danni: [omissis];
- l'imputato S.S.E., singolarmente, al risarcimento dei danni: [omissis].

2. La ricostruzione della storia dell'Eternit e del rischio da amianto.

Entrambe le sentenze di merito, così come il ricorso S.S.E., premettono una sintesi della storia dell'"Eternit", inteso come prodotto e come imprese che lo produssero in Italia. Occorre che se ne dia quindi conto preliminarmente perché solo partendo da tale ricostruzione è possibile riassumere efficacemente i discorsi giustificativi e le censure.

2.1. La genesi e lo sviluppo di Eternit Italia

Come ricorda la sentenza di primo grado, nel 1901 il cittadino austriaco Ludwig Hatschek, che cercava un materiale da imballo ignifugo che potesse sostituire il comune cartone, brevettò il prodotto "eternit". Il prodotto ebbe successo e trovò gli impieghi più svariati.

Hatschek non possedeva un'azienda nel settore del materiale da costruzione e ne fondò una in Austria. Nel contempo, vendette il brevetto nel resto dell'Europa ad imprenditori diversi. Tra questi, nel periodo tra le due guerre mondiali, s'imposero due gruppi, uno belga-francese e uno svizzero.

Nel 1920, la famiglia svizzera degli S.S.E. acquistava il brevetto Eternit svizzero e la società produttrice, denominata Schweizerischen Eternitwerke AG, nata nel 1903 con stabilimento a Niederurnen.

Durante la seconda guerra mondiale, mentre il gruppo Belga era ostacolato dall'occupazione tedesca, la famiglia S.S.E. aveva esteso i suoi interessi in Medioriente, nei paesi latinoamericani e in Sud Africa. Nella gestione operativa degli stabilimenti del gruppo belga subentrava quindi la famiglia L.DC.DM.. Alla direzione del gruppo svizzero restava invece sempre la famiglia S.S.E.; la Schweizerischen Eternitwerke AG dal 14 dicembre 1923 diveniva però Amiantus AG, quindi, nel 1985, assumeva la denominazione A. Holding AG. Eternit AG, fondata nel 1923, veniva invece incorporata nella B. AG, società costituita il 24 novembre 1989 e ritenuta direttamente riferibile all'imputato S.S.E..

Intanto, in Italia, il brevetto Eternit era stato acquistato dall'ingegner Adolfo Mazza che aveva fondato agli inizi del 1900 Eternit Pietra Artificiale Società anonima, divenuta (dall'entrata in vigore del codice civile nel 1942) Eternit S.p.a.

La società aveva sede legale a Genova e stabilimento in Casale Monferrato. Nel 1939 veniva creato quindi un nuovo stabilimento a Bagnoli, quartiere di M.G.N.; nel 1949 Mazza veniva nominato Presidente onorario SAIAC e nel 1950 acquistava il 50% della Amiantifera di Balangero, l'unica impresa che si occupava nell'Europa occidentale dell'estrazione dell'amianto.

Nel 1952 nelle società del Mazza entravano quali soci gli S.S.E., gli E. e i C.. Attorno al 1953 Eternit apriva stabilimenti anche a Siracusa e a Cavagnolo, qui acquistando, tramite il rilevamento dell'intero pacchetto azionario, lo stabilimento originariamente gestito dalla concorrente S.A.C.A. Cemento Amianto s.p.a.

Il 22 luglio 1980, la S.A.C. A. Cemento Amianto s.p.a. mutava la denominazione in Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a. e con effetto dal 31 dicembre 1980 Eternit s.p.a. conferiva alla Industria Eternit Casale Monferrato S.p.a. (ex SACA) lo stabilimento di Casale Monferrato, mentre lo stabilimento di Cavagnolo cessava l'attività nel 1982.

Secondo i giudici di merito, dal momento dell'ingresso dei gruppi stranieri nel capitale azionario di Eternit spa, e ancor prima della morte del Mazza, ovverosia dal 1956, la gestione operativa degli stabilimenti di Casale Monferrato, Bagnoli e Cavagnolo era però di fatto nelle mani del "Gruppo belga".

Il 26 ottobre 1972, a seguito di una riunione tenutasi a Bruxelles, era stato quindi deciso il passaggio della gestione operativa di Eternit s.p.a., che appariva in crisi, dai Belgi agli Svizzeri S.S.E..

Gli Svizzeri misero in campo una task force e iniziarono a finanziare «massicciamente»

Eternit Spa; la «cura» dei manager svizzeri e le «iniezioni di denaro» degli S.S.E. [si tratta di espressioni dei giudici di merito] ebbero un effetto positivo quasi immediato per Eternit spa, che evitò il fallimento e tornò a pubblicare bilanci in attivo [sent. Tribunale p. 214] e il 27 giugno 1980, Eternit s.p.a. acquistava anche lo stabilimento di Rubiera da Icar s.p.a., di cui erano già gestori gli S.S.E..

Il 16 dicembre 1980, con effetti giuridici rinviati al 30 dicembre 1980, Eternit s.p.a. conferiva i suoi stabilimenti ad altrettante società autonome di cui, di fatto [secondo i giudici di merito, ma si tratta di affermazioni non contestate], controllava la totalità del capitale, così trasformandosi da società industriale a società capogruppo, che coordinava l'attività di quattro imprese industriali: 1) Industria Eternit Casale Monferrato s.p.a. (stabilimenti di Casale Monferrato e di Cavagnolo); 2) Protego s.p.a. (poi Industria Eternit M.G.N. Spa), stabilimento di Bagnoli; 3) Eternit Siciliana s.p.a. (stabilimento di Siracusa, località Targia); 4) Nuova Icar s.p.a. (poi Industria Eternit Reggio Emilia s.p.a.), stabilimento di Rubiera).

Pochi anni dopo il gruppo però definitivamente tracollava: il 23 novembre 1984 Eternit s.p.a. chiedeva al Tribunale di Genova l'Amministrazione Controllata, concessa il 21 gennaio 1985; il 16 dicembre 1985 Eternit chiedeva il Concordato Preventivo, concesso dal Tribunale di Genova l'11 gennaio 1986; il 30 gennaio 1986 l'assemblea straordinaria degli azionisti di Eternit S.p.a. deliberava la messa in liquidazione della società; il 3 giugno 1986 veniva presentata istanza di fallimento; il giorno 4 giugno 1986 il Tribunale di Genova dichiarava fallita Eternit s.p.a. E la procedura concorsuale coinvolgeva le quattro società operative controllate da Eternit s.p.a.

A giugno 1986 si colloca quindi inequivocabilmente la fine della operatività degli stabilimenti e, comunque, della gestione effettiva di Eternit Italia riferita all'imputato e al gruppo svizzero.

2.2. L'eterogestione delle imprese italiane, secondo le sentenze di merito.

Come è facile immediatamente intuire, a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente sta l'osservazione dei giudici di merito che gli "svizzeri" (gli S.S.E.), dall'inizio del loro insediamento e nel corso degli anni, avevano assunto di fatto la direzione di Eternit Italia s.p.a. E ciò era avvenuto significativamente per almeno cinque settori: selezione e formazione del management dirigenziale; controllo della produzione; ricerca e controllo del rischio (centralizzata in Svizzera e poi estesa anche all'Italia); strategia informativa; gestione finanziaria.

Ne era prova - in base alla ricostruzione delle sentenze di merito - la task force istituita non appena acquisita la posizione dominante, secondo quanto risultava dal verbale della riunione di Bruxelles dell'ottobre 1972 (pagine 203 e 207 e seguenti sent. Trib.), a cui erano intervenuti M. Graf, in rappresentanza del gruppo svizzero, e K. Vinck, in rappresentanza del gruppo belga.

La catena di comando delineata prevedeva che la task force proponesse, il vertice del gruppo svizzero decidesse e la direzione italiana eseguisse: i dirigenti italiani venivano così a perdere anche formalmente la loro residua autonomia quanto alle fondamentali scelte strategiche riguardanti l'attività societaria.

Di particolare rilievo, ai fini delle decisioni, si riteneva quindi la circostanza che, con il subentro nel 1972 nella gestione diretta di Eternit s.p.a., la consulenza tecnica già affidata al gruppo svizzero aveva coinvolto lo specifico settore della gestione del rischio amianto, in relazione al quale il gruppo svizzero operava con una serie di centri di ricerca, tra cui il laboratorio di Neuss, denominato Asbest Institut e diretto dal prof. Klaus Robock, che, secondo il teste B. capo del Servizio Igiene sul lavoro per Eternit Italia - istituito nel 1976 dagli svizzeri e diretto dal B. dopo un periodo di formazione al Neuss - effettuava specifiche «ricerche sulla pericolosità delle fibre di amianto» e costituiva, in materia, l'«istituto di coordinamento» per tutte le Industrie Eternit del Gruppo sparse nel mondo; al laboratorio di Neuss giungendo le misurazioni e le analisi effettuate dai servizi periferici e le direttive e fornendo poi direttive,

impartite dallo stesso Robock, vincolanti per i servizi periferici.

Secondo la sentenza di appello, quindi, almeno a partire da giugno 1976 di tali aspetti della gestione del rischio da amianto si occupava personalmente e direttamente, secondo le volontà del padre, S.S.E., che con il Convegno di Neuss, da lui stesso voluto, aveva assunto l'iniziativa di coordinare, secondo le sue personali direttive, le politiche di tutela dell'ambiente di lavoro e di protezione della salute dei lavoratori in tutti gli stabilimenti del gruppo, compresi quelli italiani.

2.3. Il ruolo, in particolare, di S.S.E.

Circa le "tappe della ascesa" di S.S.E. al comando della holding, e il suo ruolo di effettivo responsabile della gestione del rischio di amianto per Eternit Italia, nelle sentenze di merito si ricorda che l'imputato era il figlio del proprietario e del gestore del gruppo svizzero che già nel 1972 aveva assunto, come detto, il controllo pieno ed effettivo delle aziende italiane, ed era, secondo quanto dichiarato dal fratello Thomas S.S.E., sin dall'inizio predestinato a ricevere in eredità il gruppo di società che si occupava di amianto (raccolte sotto la sigla Eternit), tanto che, proprio in vista di ciò, era stato mandato in precedenza ad addestrarsi presso società estere del gruppo. Sempre secondo quanto riferito dallo stesso fratello, era subentrato gradualmente al padre Max nel settore, di modo che sin dalla metà degli anni Settanta fino al 1984, mano a mano che la sua responsabilità andava aumentando quella del padre era andata decrescendo. Quanto alle cariche formali, in data 14.02.1974, era stato nominato vice direttore di Eternit AG 1923 (ossia della società svizzera a cui venne intestato il 57,5% delle azioni di Eternit Italia, a partire dal 1984, subentrando ad A. Holding AG, che era a sua volta una delle società intestatarie delle azioni di Eternit Italia sin dal 1974); il 18.09.1974 era stato nominato amministratore delegato di Amiantus AG (cioè di un'altra tra le società del gruppo svizzero intestatarie delle azioni di Eternit Italia tra il 1972 ed il 1975, dal 1985 A. Holding AG); il 16.01.1975 era divenuto amministratore delegato di Eternit AG 1923 e il 1°.07.1975, era stato nominato presidente di Eternit AG 1923 (che possedeva l'intero pacchetto di A. Holding AG e che venne incorporata nel 1989 in B. AG); a decorrere dal 1978, era stato inoltre nominato consigliere di amministrazione dell'Unione Banche Svizzere (una delle intestatarie delle azioni di Eternit Italia tra il 1972 ed il 1976).

Confermavano il ruolo di vertice nel settore di S.S.E. le dichiarazioni di Leo Mittelholzer (entrato nel gruppo Eternit nel 1979 e amministratore delegato di Eternit Italia dal 1984, secondo cui l'imputato era il numero "uno" del gruppo, il proprietario) e di L.G. (come detto, amministratore delegato di Eternit Italia, succeduto a Vinck, secondo cui l'imputato era succeduto al padre, che lo aveva già prima però delegato per le problematiche del rischio da amianto, quale presidente del gruppo almeno da fine degli anni settanta). E le prime tracce documentali dell'attenzione dedicata dall'imputato a Eternit Italia risalivano appunto all'anno 1976 e agli anni immediatamente successivi.

2.4. Il rischio amianto e la sua conoscenza.

Quanto alle acquisizioni scientifiche che avevano nel tempo conferito certezza al rischio da amianto, si riferisce [qui in sintesi] che i primi articoli scientifici sulla natura di sostanza cancerogena dell'amianto e sulla incidenza decisa dell'esposizione a tale sostanza relativamente, in particolare, all'insorgenza del mesotelioma, erano comparsi già a fine anni '50, inizio anni '60, sulla base di evidenze cliniche di lavoratori esposti (studi di J.C. Wagner, C.A. Sleggs, P. Marchand). Nel 1963, nell'ambito del XIV Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, lo studioso W.D. Buchanan comunicava che, da un'indagine relativa al periodo 1947-1954 effettuata dall'Ispettorato del Lavoro inglese, era stata rilevata una incidenza di tumori bronchiali, di mesotelioma della pleura, del peritoneo e dell'ovaio particolarmente alta nei lavoratori esposti ad amianto. Nel 1964 la Conferenza sugli effetti biologici dell'amianto, organizzata dalla New York Academy of Sciences sotto la presidenza di I. Selikoff - e in cui venivano descritti e presentati dal professor Enrico C. Vigliani i primi risultati degli studi italiani sui casi di mesotelioma della pleura in lavoratori esposti all'amianto - sanciva il generale

consenso della comunità scientifica sugli effetti cancerogeni dell'amianto.

Il 21 giugno 1968, nell'ambito del "Convegno sulla patologia da Asbesto" tenuto a Torino, il dott. P.M., medico dell'INAIL, illustrava dati allarmanti, proprio con riferimento all'incidenza dell'asbestosi e delle neoplasie riguardanti lavoratori esposti ad amianto in tutta la provincia di Torino. Nell'occasione, la relazione del prof. Vigliani riportava: che esisteva già un considerevole interesse internazionale a proposito degli effetti biologici dell'amianto; che organismi come l'Unione Internazionale Contro il Cancro e la Commissione Internazionale Permanente per la Medicina del Lavoro avevano creato speciali comitati per studiare gli aspetti biologici ed epidemiologici degli effetti della inalazione di polvere di amianto; che poteva dirsi acclarato che tutte le qualità di amianto avevano manifestato proprietà fibrogene, la diversità della loro azione essendo più di ordine quantitativo che qualitativo, ma che certi tipi di amianto risultavano più pericolosi degli altri, e tra tutti il cosiddetto amianto blu, o crocidolite, capace di produrre tumori polmonari in genere e mesoteliomi pleurici in particolare. E tra i partecipanti veniva diffuso un documento intitolato "Norme standard di igiene riguardanti le polveri di asbesto crisotilo" edito dal Comitato delle Norme di igiene della British Occupational Hygiene Society, curato, per la traduzione italiana, dall'Istituto di Medicina della Università di Torino diretto da G. A.R. e dalla Amministrazione provinciale di Torino.

Nel 1969 il Regno Unito (che l'anno precedente aveva rinunciato all'uso della crocidolite, seguito dall'Australia nel 1970) emanava un regolamento (simile a quello introdotto in Germania nel 1940), presentato alla Conferenza del settore del 1971, che prevede specifiche procedure da attuarsi per contenere la diffusione delle polveri: si disciplinava in particolare (ai punti 3.9, 13 e 14) la necessità di mantenere la pulizia dei macchinari, della superficie, dei davanzali e dei pavimenti, che dovevano rimanere liberi da polvere; l'utilizzo di strumenti di aspirazione per la pulizia dei locali; la collocazione dei vestiti non dà lavoro in luoghi separati.

Analogo regolamento veniva introdotto negli Stati Uniti nel 1972, prevedendosi tra l'altro (al punto 16) che il trasporto dalla fabbrica ad altre destinazioni degli sfridi o degli scarti di lavorazione dell'amianto non in forma solida dovesse avvenire in un contenitore adatto e sigillato, ovvero chiuso in modo tale che non vi fosse perdita di polvere e dispersione della stessa nelle zone limitrofe allo stabilimento.

Nel frattempo, a seguito della diffusione di informazioni sempre più precise sulla pericolosità delle polveri di amianto, il 24 e 25 novembre 1971 veniva tenuta a Londra una conferenza internazionale del Comitato di informazione sull'amianto (Asbestos Information Committee), finanziato dai maggiori gruppi industriali del settore (e a cui partecipavano, oltre a un delegato italiano, anche, quale delegato per la commissione del Benelux, il dott. J. Lepoutre medico di fabbrica dello stabilimento del gruppo belga di Kapelle-op-dem-Bos inviato tra il 1971 e giugno 1972 ad effettuare ricognizioni nello stabilimento di Casale Monferrato, e A. Eyben per Eternit S.A.). In tale sede W.J. Smither, dell'Asbestosis Research Council, esordiva osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati erano notevolmente aumentati nelle aree in cui veniva maggiormente utilizzato l'amianto, riconoscendo così che poteva oramai dirsi "evidente" l'associazione di tale tipo di tumore con esposizioni di tipo professionale. Si affermava, tuttavia, che i lavoratori dell'amianto risultavano comunque esposti ad un rischio minore rispetto ai fumatori di venti o trenta sigarette al giorno, e che occorreva in ogni caso considerare, più che gli aspetti nocivi, i «grandi benefici dell'amianto, e gli effetti negativi per la comunità se venisse privata di questa sostanza». Prevedendosi che le critiche e la campagna contro l'amianto si sarebbero intensificate, si consigliava, pertanto, di collaborare da un lato all'elaborazione di una legislazione più vincolante, istituendo, dall'altro e nel contempo, un "comitato d'azione" (una lobby, secondo i giudici del merito) che mettesse a punto una "strategia di comunicazione" (scritti ed opuscoli "tranquillizzanti") anche nei confronti dei sindacati per controbilanciare dichiarazioni di "esterni" (agli interessi imprenditoriali), quali i dottori Selikoff e Rattray-Taylor.

A giugno 1976, presso il centro di Neuss (Asbest Institut), si teneva quindi un Convegno su "Tutela del Lavoro e dell'Ambiente Amiantus", voluto e organizzato proprio dall'imputato S.S.E. e da lui aperto con una relazione introduttiva in cui si riferiva che l'amianto blu era stato già nel frattempo vietato in molti altri paesi e che - dimostrando la sua approfondita conoscenza dei temi medici ed eziologici trattati e delle conoscenze scientifiche acquisite sulla capacità dell'amianto di indurre non solo asbestosi ma anche tumori, in specie mesotelioma pleurico - ad avviso dei giudici di merito, costituiva prova della piena consapevolezza in capo allo S.S.E. della pericolosità qualificata dell'asbesto e manifesto, al tempo, della sua ferma volontà di trattare il problema del rischio alla salute alla stregua di un "comune problema produttivo" da risolvere in termini economici di costi -benefici e di propaganda.

Nel 1977 la IARC (International Agency for Research on Cancer) inseriva tutti i diversi tipi di amianto nel gruppo dei cancerogeni certi per l'uomo.

2.5. La legislazione interna specifica

La sentenza del Tribunale evidenziava, per altro, come in Italia, nel periodo di attività considerato:

- la legge 12 aprile 1943, n. 455, poi modificata dal d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, avesse già esteso l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, istituita con r.d. 17 agosto 1935 n. 1765, all'asbestosi;

- il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - già recasse disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi [qualificate dunque malattie professionali sulla base della loro eziologica tipica];

- il d.m. 18 aprile 1973 già includesse l' "asbestosi", associata o meno alla tubercolosi o ad un cancro polmonare, tra le patologie per cui era obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- il d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, recante Regolamento di attuazione dell'art. 4 della Legge 15 novembre 1973, n. 734, già prevedesse la corresponsione di indennità di rischio ai dipendenti dello Stato per "Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati";

- la legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante modifiche al d.p.r. n. 1124 del 65, già prevedesse che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere un premio supplementare nell'ipotesi che la concentrazione in aria di amianto era tale da determinare il rischio.

Successivamente:

- il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dando [con ritardo] attuazione alle direttive CEE nn. 75/442, 76/403 e 78/319 (riguardanti, rispettivamente, i rifiuti, lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e i rifiuti tossici e nocivi) inseriva l'amianto nella 21A posizione nella tabella (tra le sostanze che "trasformavano" un rifiuto speciale in rifiuto tossico e nocivo al superamento del valore di "concentrazione limite" stabilito), regolamentando, inoltre, il trasporto e la collocazione in discarica dei rifiuti contenenti amianto;

- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto stabiliva una

Concentrazione Limite (CL) di 100 mg/kg per amianto (polveri e fibre libere); classificava i rifiuti contenenti amianto come rifiuti tossici e nocivi, da collocarsi in discarica tipo 2B per concentrazioni (polveri e fibre libere) inferiori a 10.000 mg/kg e per le concentrazioni superiori in discarica di tipo 2C, ovvero in siti "ad alta protezione", in cui andavano riposti a dimora definitiva i rifiuti "più tossici".

3. Le ragioni delle decisioni.

Gli imputati avevano sollevato molte eccezioni preliminari di carattere esclusivamente procedurale, parecchie di esse riproposte nei ricorsi e tutte respinte con motivazioni più o meno conformi dai giudici del merito. Trattandosi di questioni di diritto non è necessario soffermarsi ora sulle ragioni della loro reiezione.

Nel merito, occorre invece rimarcare che, come emerge dalle contestazioni riportate

all'inizio, ai due imputati (ora ne rimane solo uno) sono stati contestati soltanto i delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi.

Più in particolare, al capo A) dell'imputazione, relativo all'art. 437 cod. pen., apparivano ricondotti i fatti verificatisi all'interno degli stabilimenti Eternit, sia come condotte (omessa predisposizione di misure idonee a prevenire - ridurre - i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto negli ambienti di lavoro) sia in relazione alle malattie-infortunio derivatene (riferite, in base alla lista di 2.580 persone offese in calce, ai soli lavoratori, dei vari stabilimenti o di ditte esterne che con gli stabilimenti interagivano, colpiti da patologie asbesto-correlate: asbestosi, tumori polmonari e mesoteliomi).

Il capo di imputazione relativo all'art. 434 cod. pen. era quindi riferito a ipotesi (tante quanti i siti) di disastro ambientale congiuntamente interni ed esterni, prodotti dall'incontrollata dispersione dell'amianto per un lungo arco temporale, che aveva originato una situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone, comprensivo di coloro che avevano lavorato negli stabilimenti, dei familiari, di coloro che abitavano in prossimità. La condotta veniva per conseguenza descritta riportando i comportamenti omissivi legati più strettamente alle norme di precauzione specifiche, già descritti nel capo A), con l'aggiunta di comportamenti ulteriori, che andavano dalla omissione di informazioni adeguate, alla inadeguatezza dei controlli, alla fornitura all'esterno di materiali di amianto, determinando una esposizione nociva della popolazione in genere «incontrollata, nociva e a tutt'oggi perdurante». Seguiva la lista di soggetti esposti a pericolo che comprendeva sia i lavoratori già indicati sub A); sia altre vittime tra i residenti nei quattro comuni dove si trovavano gli stabilimenti Eternit.

3.1. La sentenza di primo grado

Il Tribunale criticava detta formulazione delle imputazioni che, a suo avviso, si risolveva in una duplicazione della contestazione, non ripudiando in astratto la possibilità di un concorso formale tra le ipotesi dell'art. 437 o dell'art. 434 e altri reati, ma rilevando che «tra le ipotesi descritte nel secondo comma delle due disposizioni in parola esiste un rapporto di specialità reciproco e, dunque, i comportamenti che costituiscono la condotta a forma vincolata richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 437 c.p. non possono essere contestati ai fini della descrizione della condotta a forma libera necessaria per la commissione del delitto previsto dall'art. 434 c.p.» e che dunque il disastro "interno" contestato al capo B) avrebbe dovuto piuttosto formare oggetto di addebito del disastro previsto dal secondo comma dell'art. 437 c.p., in relazione al quale l'accusa si era limitata alla sola contestazione delle malattie infortunio. Mentre ai fini del giudizio sul secondo reato, contestato nel capo B), bisognava tenere conto soltanto dei rimanenti comportamenti a tale riguardo espressamente elencati.

Come ricorda anche la sentenza d'appello (p. 250 sent. app.), il Tribunale riteneva, quindi, che sia l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 cod. pen. sia l'ipotesi del secondo comma dell'art. 434 cod. pen. costituissero fattispecie autonome (p. 509 sent. trib.), deducendone: (I) che il delitto di omissione dolosa di cautele doveva considerarsi consumato nel momento in cui si erano verificate isingoli eventi di malattie-infortuni dei plurimi reati di omissione dolosa contestati nel medesimo capo d'imputazione e che, quindi, era maturata la prescrizione per tutti gli episodi in cui le malattie erano state diagnosticate prima del 13 agosto 1999 (ovverosia ad oltre 12 anni e sei mesi dalla data della sentenza); (II) che il delitto di disastro ambientale doveva considerarsi realizzato nel tempo in cui si erano verificati ciascuno dei quattro eventi [uno per sito] di danno con pericolo per la pubblica incolumità riferiti nel capo d'imputazione; che costituivano, in altri termini, disastro ciascuno di detti macro-evento di inquinamento, consistente in una immutatio loci straordinariamente grave e complessa, dotata di prorompente diffusione nell'ambiente e tale da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all'interno e all'esterno degli stabilimenti Eternit e delle società collegate. Tali eventi di disastro potevano ritenersi tuttavia ancora in atto nei siti di

Cavagnolo e di Casale Monferrato, mentre nei siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera per effetto delle bonifiche effettuate la situazione di grave pericolo era cessata oramai da circa 15 anni. Dichiarava per conseguenza estinti per prescrizione i fatti di disastro riferibili a detti siti.

3.2. La sentenza di appello.

La sentenza impugnata segue un orientamento per parecchi aspetti diverso.

Espone in premessa (sulla falsariga metodologica di Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini) un "glossario" dei termini scientifici e degli acronimi usati, di rilievo per gli studi epidemiologici considerati, relativi, nel caso in esame, all'analisi e alla misurazione della distribuzione e frequenza di casi di asbestosi e di eventi patologici o mortali asbestosi-correlati nell'ambito della popolazione sottoposta ad esposizione alle polveri di amianto. E ancora in premessa, al fine di chiarire le coordinate della decisione, evidenzia che le contestazioni, riferite a vicende che avevano interessato quattro distinti siti e si erano sviluppate per un lasso temporale estremamente lungo (dal 1966 secondo la modificazione della contestazione in udienza, dal 1952 secondo l'originaria contestazione, e, per i fatti di disastro, ancora in corso), presupponevano, per l'individuazione della natura dei fatti e dei nessi, il ricorso allo strumento euristico dell'epidemiologia, cui andava riconosciuto il valore di disciplina scientifica idonea a garantire in modo attendibile la conoscenza del fenomeno studiato e a ricostruire con un coefficiente di elevata credibilità razionale o di alta probabilità logica, secondo i criteri richiesti per il giudizio penale, i profili di causalità generali rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti contestati, da tenere ben distinti da quelli della causalità individuale (certamente non investigabile per mezzo delle indagini epidemiologiche): tenuto conto, in particolare, della natura dell'evento del reato di disastro innominato previsto dall'art. 434 cod. pen. e delle peculiarità che distinguevano, in concreto, gli specifici eventi di disastro da considerare.

3.2.1. Più in particolare sul punto, già nel respingere le questioni di nullità e le denunce di violazione del diritto alla prova articolate dalle difese con riguardo alla assunta indeterminatezza, non chiarezza, del capo d'imputazione, e nel respingere altresì le reiterate richieste di prova in ordine alle singole patologie, la Corte di appello affermava quindi che «alla luce dell'interpretazione dei capi di imputazione contestati nel presente procedimento, che sotto il capo b) - non importa per il momento se come evento o come aggravante del reato previsto dall'art. 434 cod. pen. - è stato ascritto un disastro innominato, comprendente, tra l'altro, anche il disastro interno agli stabilimenti.

Nel contempo, sotto il capo a) è stato addebitato agli imputati di avere causato più malattie-infortuni (cioè più infortuni, nell'accezione utilizzata dal codice nell'art. 437 cod. pen.), sebbene sia sottinteso, e reso evidente dal tenore della contestazione, che gli imputati hanno anche causato un disastro interno: è infatti indubbio che le oltre duemila malattie-infortuni (spesso mortali), citate nell'imputazione sub a) a mero titolo indicativo, costituiscono anche un evento lesivo dell'incolumità pubblica di portata eccezionale, qualificabile, secondo la legge penale, come disastro. Trattasi del disastro interno espressamente contestato sotto il capo b) come una componente del più vasto disastro innominato ivi ascritto agli imputati.» Ed afferma che non era dunque ravvisabile alcuna nullità atteso che «l'oggetto della contestazione mossa agli imputati è quella di avere omesso le doverose cautele contro gli infortuni sul lavoro, così cagionando un numero indeterminato di malattie-infortuni tra i dipendenti (nella sostanza, dunque, un disastro, come meglio si dirà nel prosieguo)».

3.2.2. Analoghi argomenti la Corte di appello sostanzialmente spende poi a proposito dell'eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Ammette che i capi d'imputazione non apparivano «di immediata e agevole comprensione», ma rileva che erano tuttavia tali «da consentire agli imputati di comprendere il contenuto degli addebiti e, conseguentemente, di esercitare, con riferimento ad essi, il diritto di difesa».

A proposito della «dibattuta questione che ha ad oggetto l'inserimento del disastro interno sotto il capo A) oppure sotto il capo B), a seconda delle interpretazioni», quella letterale che

lo vede contestato sotto il capo B), «quella anti-letterale che lo colloca invece (quantomeno anche) sotto il capo A)», ritorna però all'impostazione originaria (interpretazione letterale), osservando che «dall'attento esame dei fatti contestati si ricava che, sotto il capo A), gli imputati sono stati chiamati a rispondere di avere dolosamente omesso l'adozione di cautele antinfortunistiche, da cui scaturivano più infortuni sul lavoro (ossia più malattie-infortuni)»; mentre «sotto il capo B), è stato contestato il reato di disastro innominato, cioè un attentato all'incolumità sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti (cosiddetto disastro interno, fenomeno di proporzioni gigantesche, rese evidenti dalla pluralità di casi di malattie-infortuni di lavoratori, indicati nel capo d'imputazione a titolo esemplificativo, già verificatisi sino al momento della contestazione e, secondo il tenore della stessa, destinati a verificarsi ancora per molto tempo in conseguenza della condotta delittuosa realizzata sino al 1986), sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro (disastro esterno)».

Riconduce quindi all'art. 434, secondo comma, cod. pen. un «evento composito [...] costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi».

Prendendo ancora apertamente le distanze dalla sentenza del Tribunale, rileva poi che se poteva ritenersi corretto il governo della prova, appariva criticabile invece «la decisione poi assunta, nella parte in cui ha individuato l'evento del reato previsto dall'art. 437 c.p. nell'insorgenza di ogni malattia-infortunio ed ha fatto decorrere da tale insorgenza i termini di prescrizione».

3.2.3. Ritieni difatti la Corte di appello che la fattispecie di cui all'art. 437 cod. pen. non contempra, al secondo comma, una fattispecie autonoma di reato, ma una aggravante.

E poiché, a suo avviso, l'evento costitutivo dell'aggravante non può determinare uno spostamento del momento di consumazione rilevante ai sensi dell'art. 158 cod. pen., dichiara la prescrizione del reato al capo A).

3.2.4. La considerazione degli eventi infortunio e morte viene però recuperata dalla Corte di appello, quale componente del disastro interno, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen.

Per essa la Corte di appello ritiene infatti che, diversamente da quanto affermato a proposito del capoverso dell'art. 437 cod. pen., sia ravvisabile una fattispecie autonoma di reato.

L'incontrollata dispersione di fibre di amianto tanto negli ambienti di lavoro quanto in quelli di vita, «l'intrinseca connessione (che, in taluni casi, diviene addirittura identità) tra le condotte contestate come causative del disastro interno e quelle riferibili al disastro esterno, tutte condotte ugualmente riferibili a scelte verticistiche inerenti alle modalità di gestione dell'attività produttiva considerata nel suo complesso», giustificava a parere della Corte di appello pienamente l'inserimento, nell'evento di cui al capo B), sia del disastro esterno relativo all'ambiente, sia dell'«evento disastroso di uguale natura realizzato ai danni della popolazione di lavoratori addetti agli stabilimenti».

Dalla contaminazione dei predetti ambienti di lavoro e di vita era quindi derivato un eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell'apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche che registravano un drammatico - incontestato e incontestabile - aumento dell'incidenza delle patologie da amianto sia tra i lavoratori della Eternit che all'interno della popolazione residente nei pressi dei quattro stabilimenti; mentre l'eccezionale periodo di latenza, che poteva spingersi sino a 40 anni, della più grave di dette patologie, il mesotelioma, consentiva di affermare che l'evento disastro era ancora in atto. Poiché, si dice, «il fenomeno epidemico non rientra tra gli effetti del disastro, ma è, al contrario, insieme con immutatio loci, uno degli elementi che concorrono ad integrare l'evento del reato», perché «Se, infatti, l'evento coincide con la messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, il fenomeno epidemico oggetto di contestazione è legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame è uno

degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l'evento.».

Secondo la Corte di appello, in altri termini: «la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l'ecosistema preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplicato fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti».

Discendeva da tale impostazione che per nessuno dei quattro siti l'evento disastro poteva dirsi esaurito e che per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che «la consumazione del reato deve correttamente essere individuata, anche in relazione ai siti di Napoli-Bagnoli e di Rubiera, soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione.».

3.2.5. Quanto alla natura dolosa delle condotte, la Corte di appello ritiene che, trattandosi di previsione autonoma in cui non è riprodotto l'elemento della condotta diretta a cagionare disastro, l'elemento soggettivo richiesto ha natura di dolo generico.

Ricostruite le condotte dell'imputato relative alla gestione dell'attività di produzione dei manufatti in amianto, aventi «contenuto prevalentemente commissivo, oltre che omissivo», e pur riconoscendo che aveva ereditato una situazione «catastrofale», la Corte di appello ritiene non soltanto che S.S.E. avesse piena consapevolezza dei gravissimi rischi da esposizione prodotti dalla lavorazione dell'amianto in genere e dalla compromessa situazione igienico sanitaria degli stabilimenti italiani in particolare, ma che scientemente si era limitato ad adottare misure minimali, a costi ridotti (con il minimo sforzo, secondo il programma che si era dato e le direttive impartite), perseguendo piuttosto strategie di "difesa" (politica e sindacale) nei confronti dell'allarme rischio amianto che temeva si propagasse ed evitando di adottare quelle sole misure che avrebbero potuto davvero arginare il moltiplicarsi di patologie amianto-correlate, ovverosia «la rinuncia ad utilizzare l'amianto oppure la totale modificazione dei sistemi di lavorazione e degli impianti».

In sintesi, S.S.E. aveva piena consapevolezza del processo causale innescato in precedenza dal coimputato, che egli, per la sua parte, aveva comunque deliberatamente contribuito ad incrementare.

E il suo atteggiamento soggettivo costituiva dolo diretto giacché «il fine ultimo da lui perseguito era quello di conservare e, se possibile, di rafforzare, la posizione occupata sul mercato dalle imprese di cui coordinava le politiche» e il mezzo reputato «necessario usare per conseguire il risultato finale al quale mirava era costituito [...] dalla pressoché invariata conservazione delle condizioni di insufficiente difesa dalla polverosità in cui fino ad allora le imprese avevano esercitato l'attività produttiva, nella piena consapevolezza che il loro mantenimento protratto nel tempo [...] avrebbe necessariamente implicato [...] un forte aumento delle patologie amianto-correlate delle quali conosceva la gravità e la diffusività».

D'altronde, si conclude, solo grazie alla opera di disinformazione consapevolmente promossa dall'imputato S.S.E. (e si richiama al proposito anche il così detto fascicolo Bellodi, da cui emergeva l'accuratezza con cui S.S.E. si era preoccupato, con largo anticipo, di nascondere le tracce dei suoi interventi nella gestione del rischio amianto, dimostrando ancora che era pienamente consapevole del carattere inescusabile dei suoi apporti) la produzione dell'amianto aveva potuto continuare ad essere esercitata per un altro decennio.

3.2.6. Dal reato di disastro innominato derivava, secondo la Corte di appello, «quale conseguenza diretta, e perciò quale danno immediatamente risarcibile nei confronti delle persone fisiche offese dal reato», un danno da esposizione all'amianto. I lavoratori occupati nei

quattro stabilimenti e i cittadini dimoranti nei luoghi ove gli stessi erano situati e in quelli limitrofi avevano infatti certamente subito, a causa della «prorompente diffusione delle fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita» e «a causa del coinvolgimento di ciascuno in un fenomeno di natura epidemica, suscettibile di rivestire caratteristiche rilevanti ex art. 434 cpv c.p., un'aggressione all'integrità fisica conseguente all'introduzione, nell'organismo, delle fibre del particolare minerale nocivo»; avevano poi «indubbiamente subito anche un'aggressione all'integrità psichica, essendo innegabili la sofferenza, il peggioramento della qualità della vita ed il mutamento delle prospettive esistenziali in un soggetto che abbia subito un'alterazione irreversibile dello stato del suo organismo e sia consapevole di essere perciò entrato a fare parte di una popolazione a rischio di contrarre, con elevata probabilità, gravi patologie, spesso mortali».

Anche le lesioni e le morti da cui scaturivano ulteriori sofferenze, di natura patrimoniale e non, potevano ritenersi riconducibili alle fattispecie di reato contestate, ma non costituendo lesioni e morti eventi necessari delle stesse, i danni ad esse conseguenti non potevano farsi rientrare nel novero dei danni ex delicto risarcibili in quella sede, che andavano limitati a quelli subiti «per effetto dell'avvenuta esposizione alle fibre di amianto da parte di tutti i soggetti, ammalati, sani, deceduti o in vita, con riferimento ai quali risulti provata l'avvenuta esposizione professionale od ambientale, rispettivamente, negli stabilimenti e nei siti indicati».

Infine, poiché la consumazione del delitto di disastro doveva ritenersi non ancora esaurita, in ragione del perdurante pericolo di altre manifestazioni morbose, neppure i danni da esposizione potevano ritenersi prescritti [neppure, quindi, quelli patiti da persone decedute a grande distanza di tempo].

B) I ricorsi

4. Hanno proposto ricorso sia l'imputato S.S.E. e i responsabili civili A. Holding SA, B. AG, A. Holding AG, sia le parti civili INAIL, INPS e M. C..

5. Ricorso dell'imputato S.S.E.

S.S.E. ricorre con unico atto a mezzo dei difensori avvocati G.C.A. e A.D.A..

[Omissis].

6. Ricorsi dei responsabili civili

A. Holding SA, B. AG, A. Holding AG, ricorrono con atti distinti a mezzo del difensore avvocato A.D.A..

[Omissis].

7. Ricorsi delle parti civili

INAIL, INPS e Maurizio C. ricorrono a mezzo dei difensori L.L.P., G.M., F.B..

[Omissis].

8. Atti successivi.

8.1. Motivi nuovi dell'imputato

8.1. In data 30 ottobre 2014 l'imputato S.S.E. ha depositato motivi nuovi a mezzo dei difensori avvocato F.C. e A.D.A., sviluppando, sulla scorta degli argomenti posti a base dei motivi già formulati in ricorso, il profilo della arbitrarietà delle decisioni impugnate.

[Omissis].

8.2. Memorie di imputato e responsabili civili.

8.2.1. L'imputato ha depositato inoltre memoria datata 31.10.2014 in replica al ricorso della parte civile INPS;

[omissis];

8.2.2. B. AG ha depositato due distinte memorie datate 30.10.2014, l'una in replica al ricorso della parte civile C., l'altra in replica al ricorso dell'INAIL;

[omissis];

8.2.3. A. Holding AG ha depositato memoria in data 3.11.2014 a mezzo di nuovo difensore, avv. M.M.;

[omissis].

8.3. Memorie delle parti civili.

8.3.1. Hanno inoltre depositato memorie nel termine di 15 giorni dall'udienza:

- a) in data 14.10.2014, le parti civili A.S., G.P., E. P., M.P., A.P., congiunti ed eredi di V.P., deceduto in data 11/6/2002, [omissis];
- b) in data 3.11.2014, le parti civili Comuni di Balzola, Coniolo, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Ozzano Monferrato, Pontestura; [omissis];
- c) in data 3.11.2011, la parte civile Medicina Democratica, [omissis].

8.3.2. Hanno depositato quindi memorie, entro termini inferiori ai 15 giorni:

- a) in data 12.11.2014, WWF Italia Onlus,
- b) in data 13.11.2014, l'INAIL.

8.4. Revoche

8.4.1. Eredi E.L. ed eredi G.P. [omissis].

Considerato in diritto

A. Premessa.

1. La Corte ritiene che per il reato di cui all'art. 434 cod. pen., l'unico cui si riferisce la condanna oggetto d'impugnazione, sia maturata la prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado, per le ragioni che in prosieguo si esporranno.

La complessità della vicenda e delle questioni poste rende perciò necessaria una premessa di metodo.

E' la stessa nozione di processo che richiede che le questioni procedurali vengano di regola trattate prima del merito. Ne deriva l'abitudine di considerare tali questioni preliminari pregiudiziali anche ai fini della decisione. In realtà è però l'art. 129 cod. proc. pen. che, rifacendosi alla priorità degli interessi che il processo intende garantire, scandisce la sequenza degli aspetti da esaminare ai fini della decisione, subordinati alla sola prioritaria condizione del riconoscimento della obbligatorietà della legge di cui si deve fare applicazione, ovvero della esistenza della giurisdizione.

Tanto comporta nel caso in esame, avuto riguardo alla peculiarità del giudizio di legittimità e alla reale consistenza dei motivi di ricorso, la trattazione nell'ordine delle questioni: (I) sulla giurisdizione; (II) sulla configurabilità del reato di disastro; (III) sul momento della sua consumazione e sulla decorrenza della prescrizione; (IV) sui temi posti con gli ulteriori motivi.

B. La questione sulla giurisdizione.

2. La questione sul difetto di giurisdizione è prospettata dall'imputato ricorrente e dai responsabili civili.

Al proposito va anzitutto chiarito, però, che, nonostante talune generalizzazioni contenute nell'illustrazione del motivo, anche la eccezione formulata dall'imputato risulta circoscritta (in base se non altro alla collocazione del relativo motivo) ai "profili civilistici" della condanna. Né potrebbe essere diversamente, perché della giurisdizione nazionale a conoscere di delitto commesso in Italia da cittadino straniero a mente dell'art. 6 cod. pen. e delle tante Convenzioni internazionali in tema di reciproco riconoscimento e di cooperazione in materia penale, non può seriamente dubitarsi.

Pur trattandosi di aspetto riferibile alle sole statuizioni civili, destinate comunque a cadere per effetto della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, la questione deve tuttavia essere esaminata, per la sua incidenza sul tipo di pronuncia da rendere sulle statuizioni stesse.

La questione è priva di fondamento.

2.1. Le due Convenzioni citate dai ricorrenti, espressamente concernenti esclusivamente «la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» fatte a Lugano, la prima il 16 settembre 1988 e la seconda M 30 ottobre 2007 (quest'ultima ripetendo il contenuto della precedente e quello del Regolamento CE

44/2001 nel frattempo divenuto vincolante per tutti gli Stati membri), prevedono all'art. 5 che «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione», non solo quando si verta (punto 3) «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», ma, ovviamente, anche (punto 4) «qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile».

L'esercizio dell'azione penale giustifica, dunque, in ogni caso l'azione civile in sede penale anche nei confronti dei responsabili civili dimoranti o aventi stabilimento principale all'estero. Mentre esula completamente dal problema del riparto della giurisdizione tra Stati, che attiene alla sovranità, quello, di carattere squisitamente processuale, della individuazione - esatta o meno che sia alla luce dell'ordinamento interno - dell'autorità giudiziaria italiana competente per ragioni di connessione in presenza di più fatti di reato tutti comunque parimenti e pacificamente attratti nella giurisdizione nazionale.

2.2. Priva di fondamento è, poi, l'osservazione che la pretesa risarcitoria degli enti pubblici costituitisi parte civile era riferibile ad attività esercitata iure imperii, e che perciò doveva considerarsi sottratta alle regole della Convenzione. E' sufficiente ricordare che il principio consuetudinario di diritto internazionale evocato concerne l'immunità dello Stato dalla giurisdizione di altro Stato per ciò che attiene agli atti di esercizio delle funzioni pubbliche statuali definibili iure imperii, tali intendendosi solo quegli atti attraverso i quali si esplica l'esercizio delle funzioni pubbliche, appunto, dello Stato; non può essere riferita perciò agli atti di enti pubblici diversi dallo Stato e neppure si estende agli atti statuali assunti iure gestionis, i quali non richiedano apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato estero. Sicché il principio non si presta ad essere invocato allorché la controversia concerne «una richiesta di contenuto esclusivamente patrimoniale, che lascia intatte le prerogative e la soggettività del soggetto internazionale» (per tutte, Sez. U civ, n. 6489 del 26/04/2012, Rv. 622216, oltre che Corte cost. n. 238 del 2014, cui si rimanda anche per l'esposizione della giurisprudenza sul tema).

C. Le questioni sostanziali.

3. Si è già evidenziato, in fatto, che all'imputato S.S.E. sono stati sin dall'inizio contestati soltanto i delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi, ovvero, per l'art. 434, l'unico reato per il quale la Corte di appello ha confermato le condanne, del disastro innominato verificatosi; precisando la sentenza impugnata che i periodi di effettiva gestione imputabili a S.S.E. partivano da giugno 1976 per i siti di Casale Monferrato, Cavagnolo e M.G.N. - Bagnoli, con data finale per i primi due siti al 4 giugno 1986 e al 19 dicembre 1985 quanto al terzo; andavano invece dal 27 giugno 1976 sino al 16 dicembre 1984 per il sito di Rubiera.

Il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all'amianto della Eternit e sia il Tribunale sia la Corte di appello hanno negato ingresso alle richieste di prova ulteriore e di completa ostensione della documentazione utilizzata nelle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, avanzate da imputati e responsabili civili al dichiarato fine di verificare i nessi di causalità individuali, osservando, in sintesi, che detto accertamento non risultava pertinente all'oggetto del procedimento, «rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di causalità collettiva» (p. 601 della sentenza impugnata). Sulla base di rilievi analoghi sono state respinte quindi anche le eccezioni relative alla mancata o incompleta estensione dei cosiddetti "dati grezzi" (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, e considerate sostanzialmente irrilevanti le deduzioni difensive con le quali si obiettava, da un lato, che per

parte dei casi individuati (molti per la difesa, pochi per la Corte di appello) mancava anche la possibilità di riscontrare l'esattezza delle diagnosi sulle quali si erano fondate le consulenze epidemiologiche e, dall'altro, che non risultava verificato il collegamento tra insorgenza delle sintomatologie asbesto-correlate, periodi di esposizioni e periodi di "effettiva gestione" riconducibili allo S.S.E..

Delle diversità delle impostazioni del Tribunale e della Corte di appello si è dato conto in Fatto ai paragrafi 3., 3.1., 3.2., a cui per brevità si rinvia, e si tratterà più diffusamente nel prosieguo. Quello che preme qui rimarcare è che dalla sentenza di secondo grado emerge chiaramente che a base della decisione impugnata sta il rilievo che l'impianto accusatorio non consentiva di annettere rilievo individuale ai singoli eventi lesivi di malattia e di morte con relativo inquadramento all'interno di corrispondenti figure di reato contro la persona, essendosi "puntato" invece sul carattere unitario dell'offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone quale disastro "interno" ed "esterno", ovvero sia quale «attentato all'incolumità sia dei lavoratori addetti agli stabilimenti [...], sia riferibile alla popolazione residente nei siti in cui i quattro stabilimenti operavano ed ai soggetti conviventi coi lavoratori, o comunque addetti alla pulizia dei loro indumenti di lavoro».

Tanto posto, la differenza della conclusione raggiunta per il reato di cui al capo A) - omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - dichiarato prescritto, e il reato di cui al capo B) -disastro innominato -, riposa, nell'impianto della sentenza impugnata, esclusivamente sulla qualificazione dell'evento "disastro", nel primo caso, come mera aggravante e, nel secondo, come fattispecie autonoma di reato.

La soluzione cui la Corte di merito è addivenuta per il capo B) è quindi indissolubilmente legata alla definizione, fondamentale ai fini dello "spostamento in avanti" del momento della consumazione del reato, dell'evento "disastro" quale situazione di pericolo ancora in atto, o meglio quale situazione in cui, non essendo ancora venuto meno «l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi», l'effetto "epidemico" non poteva ancora considerarsi venuto meno.

Assumono per conseguenza rilievo preliminare, in relazione al capo B), la riconducibilità della fattispecie per cui è intervenuta condanna al delitto di disastro di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen. (infra par. 4) e la definizione dell'ipotesi del capoverso dell'art. 434 cod. pen. alla stregua di reato pienamente autonomo o di fattispecie aggravata dall'evento, anche ai fini di definirne la rilevanza (infra par. 5). Dovrà verificarsi poi come è possibile collocare la data di consumazione di tale reato, aggravato o autonomo che sia (infra par. 6), avuto riguardo alla natura dell'evento preso in considerazione dalla norma (infra par. 7) e trarne le conseguenze ai fini della prescrizione (infra par. 8) e dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (infra par. 9).

Con riferimento al capo A), per il quale vi è stata declaratoria di prescrizione non impugnata dal Procuratore generale, andranno invece esaminate le più limitate questioni poste dal ricorso dell'imputato (infra par. 10) relativamente alla mancata assoluzione nel merito, e dall'INPS (infra par. 11) che censura, ma sotto un'angolazione particolare, la declaratoria di prescrizione agli effetti civili.

4. Il delitto di disastro

In relazione al primo ordine di questioni, quelle con cui si contesta la ravvisabilità della fattispecie dell'art. 434 cod. pen., occorre prendere le mosse dal fatto che con la sentenza n. 327 del 2008 la Corte costituzionale, investita da questione di legittimità costituzionale con la quale si dubitava della determinatezza della nozione di disastro su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen., ha dichiarato infondato il dubbio, osservando che a precisare la valenza del vocabolo - riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato - concorrono la finalità dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. Sulla base di tali elementi

la Corte costituzionale ha affermato che è appunto possibile «delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.» Così individuando una nozione disastro che la stessa Corte costituzionale espressamente riconosce sostanzialmente corrispondente a quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo apprezzabile in termini di «diritto vivente».

4.1. Ciò posto, non è esatto il rilievo che la sentenza non sarebbe del tutto pertinente nel caso in esame perché riferita alla sola ipotesi del primo comma dell'art. 434 cod. proc. pen., e non consentirebbe comunque di cogliere la differenza tra detta ipotesi e quella del secondo comma.

Diversamente da quanto si sostiene, la pronuncia della Corte non limita in alcun passo la sua pronuncia al primo comma. Nonostante la formale enunciazione della questione così come posta, chiaramente indica che la fattispecie al suo esame è riconducibile all'ipotesi di danno del secondo comma, allorché precisa che la questione concerne un procedimento a carico di soggetti imputati di avere «causato dolosamente un "disastro ambientale"». Espressamente si riferisce, infine, anche al secondo comma laddove (par. 7) sottolinea come il «"pericolo per la pubblica incolumità" - implicito, per quanto osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal secondo comma (verifica del "disastro") - risulti espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal primo comma (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro)».

4.2. Di maggiore spessore, ma anch'esso infondato, è il rilievo che la "semplice" diffusione di (fibre di) amianto, per quanto pervasiva e pericolosa, possa ritenersi idonea ad integrare l'"evento distruttivo" che, come detto, stando a Corte cost. n. 327 del 2008, implicitamente connota la nozione di "disastro" assunta nell'art. 434 cod. pen.

Il problema, assai più dibattuto in dottrina che in giurisprudenza, è, in altri termini, se l'individuazione del disastro in un fenomeno non dirompente ed eclatante, bensì diffuso e silente, per quanto importante e penetrante, sia compatibile con la necessità, postulata dalla esigenza di determinatezza della fattispecie, che la teorica polivalenza del termine disastro trovi soluzione univoca nella omogeneità strutturale della relativa nozione da accogliersi ai fini dell'ipotesi in esame, rispetto ai "disastri" contemplati negli altri articoli compresi nel capo dei delitti di comune pericolo "mediante violenza".

Può darsi per assodato che, come ricorda la sentenza n. 327 citata, l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il così detto disastro innominato («altro disastro»), svolge la funzione di "norma di chiusura", mirando a riempire i vuoti di tutela. Chiara, in tal senso, è la stessa Relazione dei Guardasigilli al codice penale, ove si afferma che la norma incriminatrice «è destinata a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumità»: giacché «la quotidiana esperienza dimostra come spesso le elencazioni delle leggi siano insufficienti a comprendere tutto quanto avviene, specie in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente da progressi meccanici e chimici».

La prima osservazione da fare è perciò che, nonostante la inclusione della fattispecie del disastro innominato nella disposizione che tratta specificamente del crollo, non si richiede che di tale fenomeno il disastro replichi le caratteristiche fenomeniche, giacché è palese - in base alla stessa relazione ministeriale - che può trattarsi di evento del tutto eterogeneo.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 327 citata, ha d'altra parte richiamato il canone

esegetico consolidato della considerazione unitaria delle «finalità dell'incriminazione» (argomento teleologico) e del «più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca» (argomento sistematico), e ha sottolineato che «alla stregua di un criterio interpretativo la cui validità appare di immediata evidenza, allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro" (nella specie: "altro disastro"), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus.»

Proprio alla luce delle evenienze prese in considerazione dalle altre fattispecie incriminatrici del capo, che vanno dall'incendio, frana, valanga, disastro ferroviario o aviatorio, crollo, all'attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni telefoniche, può, dunque, escludersi che la riconducibilità dei fenomeni presi in considerazione a un "macroevento" di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi.

E' sufficiente al proposito richiamare Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini (cosiddetta sentenza "Porto Marghera"), laddove ha efficacemente rilevato (pagine 335 -336) che non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo I del Titolo VI del Libro II del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno di necessità le caratteristiche di un macroevento di immediata manifestazione esteriore, poiché ad esempio la frana - art. 426 - può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi. Sicché anche nel disastro innominato possono senz'altro essere ricondotti «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamenti ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità.».

4.3. Non conducente appare per conseguenza anche l'osservazione che la nozione di disastro innominato accolta dalla giurisprudenza si risolverebbe così esclusivamente in un ineffabile dato "quantitativo". Vale infatti ripetere che la grandezza del fenomeno naturale prodotto è misura dell'incriminazione non da sé sola, ma in collegamento con il criterio teleologico delle finalità dell'incriminazione. L'entità dell'evento distruttivo concorre, in altri termini, ad indicare il "peso" del carico offensivo del delitto, così contrassegnando il limite che giustifica l'intervento punitivo per il titolo di reato in considerazione, così come, ad esempio, per la ipotesi di devastazione rispetto a quella di danneggiamento.

4.4. La successiva obiezione consiste nella notazione che l'immissione di fattori inquinanti non avrebbe carattere in sé "distruttivo".

Assunta la definizione proveniente dalla stessa Corte costituzionale a perimetro della nozione di disastro (conforme, per altro, all'accezione primaria che il termine assume nel linguaggio comune, di "calamità", "evento catastrofico"), in tal modo, però, arbitrariamente si riduce la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresì sull'ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell'habitat umano.

4.5. Ulteriore obiezione, suggestiva ma non condivisibile, è che, in ogni caso, in codesti casi, e in quello in esame in particolare, l'effetto non potrebbe considerarsi il portato di un'azione realizzata "mediante violenza".

L'osservazione presenta analogie con la precedente, ma è assunta dalla prospettiva nor-

mativa, della "violenza-mezzo" quale criterio discrezionale dei delitti contemplati nel Capo I del Titolo VI rispetto a quelli del Capo II (delitti di comune pericolo mediante frode), ove, si dice, sarebbe contenuto in realtà il delitto più affine, quello dell'epidemia (non predicabile, però, nel caso in esame, in cui il pericolo alla salute deriva dalla diffusione di fattori patogeni che non sono "germi"). E' tuttavia agevole rilevare non solo che, come correttamente ha evidenziato il Procuratore generale d'udienza, la distinzione accolta nel codice dei delitti commessi mediante violenza e commessi mediante frode risponde più ad esigenze di ordine classificatorio che di natura definitoria ed è espressione di criteri criminologici improntati alla prevalenza del disvalore di certi aspetti modali piuttosto che ad altri pure richiesti per l'integrazione della fattispecie, ma, soprattutto, che tale osservazione erroneamente identifica la nozione di "violenza", assunta a criterio classificatorio, con la violenza reale cosiddetta propria, o materialmente inferta dall'agente. E' al contrario assunto consolidato e condiviso che nelle definizioni delle classi di reati che si articolano in base a siffatte distinzioni, il riferimento alla commissione "mediante violenza" in contrapposizione a "mediante frode", sta per lo più semplicemente ad indicare che il fatto postula l'impiego di un qualsivoglia energia o mezzo - diretto o indiretto, materiale o immateriale - idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la "cooperazione" di quella. Sicché non è seriamente dubitabile che anche l'energia impiegata nell'ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l'inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non è possibile resistere, rappresenta, nell'accezione considerata, violenza.

5. La natura dell'ipotesi del capoverso dell'art. 434

Si è anticipato che la sentenza impugnata ritiene che il reato di cui all'art. 434 cod. pen. sia ancora perseguibile sul presupposto, anzitutto, che l'ipotesi del secondo comma di tale norma costituisca una fattispecie autonoma e in relazione a tale impostazione il ricorso dell'imputato articola molteplici censure.

Con le precisazioni e nei limiti che si diranno, deve riconoscersi che si tratta di deduzioni fondate.

5.1. La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente concorde nel ritenere che il capoverso dell'art. 434 cod. pen. introduce un'ipotesi di reato aggravato dall'evento.

Basterà citare, tra molte, Sez. 4, n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253501 (che in parte motiva ricorda che l'ordinamento penale contempla nel caso dell'art. 434 una fattispecie di attentato, contrassegnata dal pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla verificazione dell'evento); Sez. 3, n. 46189 del 14/07/2011, Passatello, Rv. 251592 (che richiama Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, già citata); Sez. 4, n. 36626 del 05/05/2011, Mazzei, Rv. 251428 (secondo cui il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento realizza la fattispecie aggravata, rimarcando che il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità); Sez. 1, n. 1332 del 14/12/2010, Zonta, Rv. 249283 (che ricorda come, rispetto alla ipotesi di attentato del primo comma, il verificarsi del fatto lesivo, verso cui l'azione, causalmente orientata, deve dirigersi, è preso in considerazione dal secondo comma, con aggravamento di pena); la stessa Sez. 4, n. 4675 del 2007, Bartalini (citata, che ricorda che nell'art. 434 la soglia per integrare il reato è anticipata, nel primo comma, al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e che, qualora il disastro si verifichi, risulta integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434); e, meno esplicitamente, ma incontrovertibilmente: Sez. 1, n. 7629 del 24/01/2006, Licata, Rv. 233135.

5.2. La tesi della Corte di merito, secondo cui in base ai principi di Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Fedi, sarebbe possibile giungere alla conclusione che si tratta di fattispecie autonoma, tradisce all'evidenza la ratio decidendi di tale pronuncia, soffermandosi su criteri

che le Sezioni Unite chiaramente considerano non conducenti e trascurando quello che, come efficacemente sintetizza Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270, è il nocciolo reale della soluzione della questione affrontata dalla sentenza Fedi e che risiede nella constatazione «che l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale».

E nel caso in esame, in cui il capoverso si limita ad affermare che «la pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene», senza neppure richiamare il "fatto" descritto al primo comma, ancor più che in quello esaminato dalla sentenza Fedi, può dirsi che la descrizione dell'ipotesi del secondo comma non solo non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto né in alcun modo consente di considerarsi diversamente, ma alla fattispecie descritta nel primo comma completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello già considerato a fini intenzionali nel primo comma; sicché tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesività e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell'evento già incluso come mera finalizzazione della condotta nel primo. E restando immutata la struttura essenziale del reato, non cambia neppure il bene giuridico tutelato. Né incide l'osservazione ricorrente secondo cui il dolo di disastro sarebbe intenzionale nel primo comma mentre sarebbe semplicemente diretto o generico nel secondo; tale opinione discendendo dalla considerazione che si tratterebbe di dolo rivolto verso elemento che nel primo comma è esterno rispetto alla realizzazione della fattispecie e che viene a formare invece l'oggetto della fattispecie (aggravata) nel secondo. Cosa che, in definitiva, non serve a negare che in entrambe le ipotesi si richieda l'intenzione di provocare il disastro, per entrambe mantenendosi il carattere di dolo eventuale quanto al pericolo della pubblica incolumità.

5.3. Non conducenti paiono quindi gli argomenti che riposano sulla natura di delitto di attentato dell'ipotesi del primo comma; sull'assimilabilità di questo al tentativo; sull'affermazione che di principio il codice penale considera le fattispecie di delitto tentato autonome rispetto a quelle di delitto consumato; sull'evocazione, a contrario, dell'art. 59 cod. pen. Che il primo comma preveda un'ipotesi a consumazione anticipata, riconducibile allo schema del delitto di attentato, ovvero del tentativo, è considerazione a grandi linee condivisa da giurisprudenza e dottrina. E sarebbe d'altronde sterile ai fini che qui interessano soffermarsi sulla eventuale astratta differenza strutturale tra le due forme (attentato e tentativo). Già la Relazione del Guardasigilli al codice riconosceva, con riferimento al primo comma dell'art. 434, che «Non è difficile stabilire quale sia il significato di "fatto diretto". In sostanza trattasi di fatti, che, per la loro direzione e per la loro attitudine materiale ed obiettiva rientrerebbero nella sfera del tentativo rispetto all'evento voluto dall'agente, ma che la legge considera come sufficienti alla perfezione di un delitto autonomo». Quello che conta, invece, è che il legislatore, in questo come in altri analoghi delitti di attentato, ha inteso delineare autonomamente una fattispecie a consumazione anticipata, sottraendola alle regole generali della disciplina del tentativo, così rendendo, tra l'altro, irrilevanti le evenienze del terzo e quarto comma dell'art. 56 (desistenza volontaria e impedimento volontario dell'evento) e strutturando quindi alla stregua di fattispecie aggravata l'ipotesi dell'evento realizzato. La conformazione del delitto come fattispecie di attentato eventualmente aggravato dall'evento corrisponde dunque ad una precisa scelta normativa, sorretta dalla medesima logica di politica criminale che assiste l'opzione di arretrare, eccezionalmente, la soglia della consumazione alla commissione del "fatto diretto a".

La tesi della teorica inconciliabilità della configurazione dell'evento realizzato come fat-

tispecie aggravata del delitto d'attentato, per una sorta di analogia sistematica con la disciplina del tentativo, ha dunque il difetto di pretendere di interpretare la disciplina particolare del delitto di attentato sulla base delle regole generali riferibili al delitto tentato: istituto simile, ma al quale il legislatore, disegnando la fattispecie come delitto di attentato, deliberatamente ha voluto non si facesse ricorso. Riceve, peraltro, esplicita - inequivocabile - smentita, ad esempio, nel comma quinto dell'art. 280 cod. pen., ove espressamente si qualificano aggravanti le ipotesi previste ai commi precedenti, riferite appunto agli eventi realizzati.

Un cenno merita infine l'obiezione, anche di recente ripresa da qualche voce, che fa leva sull'assunto che sarebbe incompatibile con la disciplina dell'art. 59 cod. pen. una fattispecie circostanziale che si riferisce alla realizzazione di un evento che deve essere oggetto di intenzione. L'art. 59, secondo comma, stabilisce ora che le "circostanze" aggravanti si valutano a carico dell'agente «soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa». Con ciò però pone un limite minimo per l'attribuzione di responsabilità, ma non impedisce in alcun modo che il legislatore possa innalzare la soglia di imputazione dell'elemento aggravante, espressamente prevedendo che sia addebitabile solo se voluto. E', d'altra parte, quanto espressamente si chiariva, pure con riguardo alla previgente previsione dell'art. 59, primo comma, cod. pen., coeva alla formulazione della norma incriminatrice in esame, nella Relazione al Re osservandosi: «non si nega che, in qualche ipotesi, possa apparire eccessivo porre a carico del colpevole le circostanze [secondo la disposizione dell'epoca] non conosciute, o non volute; ma senza alterare la regola generale, questi casi sono tenuti nella debita considerazione dal Codice. Per ciò appunto l'art. 59 comincia con la riserva: "salvo che la legge disponga altrimenti"; e che, in costanza della precedente formulazione, faceva dire alla dottrina che l'espressione «"anche se" non prevista», non escludeva di necessità che in forza di una disposizione particolare potesse costituire aggravante la realizzazione di un risultato solo se previsto o addirittura voluto.

6. La consumazione del delitto aggravato.

La considerazione della realizzazione del disastro alla stregua di aggravante non comporta tuttavia, ad avviso del Collegio, che, ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e della decorrenza quindi dei termini di prescrizione, l'evento non debba essere considerato.

6.1. Secondo la definizione più comune, il reato è consumato allorché la fattispecie è compiutamente realizzata e si ha così piena corrispondenza tra modello legale e fatto concreto. Dottrina attenta e una parte considerevole della giurisprudenza distinguono però perfezione e consumazione, osservando che la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto "minimo" coincide con la perfezione del reato, e segna così la linea di confine per la configurabilità del tentativo, ma non sempre e non necessariamente ne esaurisce la consumazione, da intendere quale momento in cui si chiude l'iter criminis e il reato perfetto raggiunge la massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta e si apre la fase del post factum. Con il corollario essenziale, dunque, che esaurimento della consumazione non significa esaurimento di tutti gli effetti dannosi collegati o collegabili alla realizzazione della fattispecie, giacché: o gli effetti dannosi coincidono con l'evento, ed allora l'esaurimento coincide con la consumazione; oppure si tratta di effetti ulteriori, ed allora questi possono essere presi in considerazione ai fini della gravità del reato o del danno risarcibile, ma non incidono sul momento (consumativo) del reato.

6.2. La distinzione viene così sostanzialmente a coincidere con quella tra inizio e cessazione della consumazione ed assume rilevanza, ai fini del decorso del termine della prescrizione, nei reati a consumazione protratta per definizione normativa, quali sono i reati permanenti, in cui (come evidenziano Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221400, e Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213932, citando Corte cost. n. 520 del 1987) la fattispecie è caratterizzata dal fatto che «la durata dell'offesa è espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell'agente», o i reati necessariamente abituali; e può in concreto venire

in rilievo nei reati eventualmente abituali e nei reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta pur non essendo con essa incompatibile (si pensi all'omicidio realizzato mediante somministrazione di dosi via via più letali di un veleno, al crollo determinato mediante la provocazione di successive insistenti lesioni strutturali; all'estorsione con cui si richiedono pagamenti rateali).

Ma non esplica alcuna funzione, come riconoscono dottrina e giurisprudenza consolidate, ai fini della individuazione del momento consumativo, e quindi anche del dies a quo della prescrizione, in riferimento agli effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei o a condotta comunque esaurita (tra moltissime, oltre a Sez. U, Lauriola, citata, Sez. U, n. 3 del 22/03/1969, Brunetti, Rv. 111410, in tema di contraffazione di atto pubblico; Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768, in tema di fraudolento trasferimento di valori; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010 Silvestri, Rv. 247819, in tema di evasione; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313, in tema di abbandono di rifiuti). Ciò appunto perché nei cosiddetti reati ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. E poiché quasi tutti i reati possono avere conseguenze più o meno irreparabili in relazione non solo alla loro intima struttura (si pensi all'omicidio) ma anche alle imponderabili variabili dei singoli casi concreti (si pensi all'evasione, al danneggiamento), in realtà quella dei reati ad effetti permanenti neppure può considerarsi categoria dotata di autonoma rilevanza, se non, forse, ai fini di precisarne la distinzione rispetto ai reati permanenti, abituali o a consumazione prolungata.

6.3. Sulla base delle stesse considerazioni anche il problema della data di consumazione del reato aggravato dall'evento, che qui interessa, appare risolvibile quindi nel senso che il maggiore evento sposta la data di consumazione. In altri termini, come già affermava Sez. 5, n. 7119 del 20/06/1972, Sabatini, Rv. 122150 (in tema di false dichiarazioni), la prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; la consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento che forma oggetto della norma incriminatrice; nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrano solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena; per conseguenza, in caso di reato aggravato dall'evento, l'iter criminoso si conclude col verificarsi di detto evento (nello stesso senso Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, Rv. 200414, con riferimento all'ipotesi dell'art. 437, secondo comma, cod. pen.). D'altronde, come è noto, nel sistema codicistico possono distinguersi grossomodo tre regimi di imputazione dell'evento aggravatore: quelli per cui è indifferente che esso sia voluto (calunnia); quelli per cui l'evento è previsto come finalità originaria dell'agente (reati a consumazione anticipata); quelli in cui l'evento non deve essere né voluto né previsto perché costituirebbe in tale caso delitto autonomo, concorrente e autonomamente punibile (maltrattamenti, abbandono, omissione di soccorso).

Prescindendo dalle ipotesi che qui non ricorrono, non essendo questa la sede per dissertazioni generali, non è da dubitare che nelle ipotesi in cui l'evento aggravante è previsto come finalità originaria dell'agente, l'approfondimento della lesione è tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di conseguenza legata alla medesima condotta, in relazione alla quale si configura dunque un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma "minima", prevista per il titolo.

6.4. In conclusione, deve riconoscersi che nell'ipotesi di cui all'art. 434, secondo comma, cod. pen. La realizzazione dell'evento disastro funge da elemento aggravatore ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato.

7. L'evento disastro

Il punto focale della questione relativa alla consumazione del reato torna così ad esse-

re quello della individuazione del disastro che costituisce l'evento tipico della fattispecie dell'art. 434, secondo comma, cod. pen.

7.1. Per meglio comprendere l'architettura della sentenza impugnata e l'evidente sforzo compiuto dai giudici del merito per disegnare una nozione di disastro che a loro avviso consentiva di escludere che il delitto fosse prescritto, è opportuno tuttavia ricapitolare l'impostazione accusatoria e gli approdi raggiunti al proposito nelle sentenze di primo e secondo grado.

Come emerge dalle imputazioni riportate e da quanto già evidenziato in Fatto, la contestazione si riferiva sin dall'inizio soltanto ai delitti contro l'incolumità pubblica di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen., nella forma aggravata dagli eventi descritti ai rispettivi capoversi.

Per quanto concerne in particolare il delitto di cui al capo B), di disastro innominato, la circostanza che la contestazione non annettesse rilievo individuale ai singoli eventi lesivi, pur elencati, di malattia e di morte (con la conseguente possibilità di inquadrali all'interno di corrispondenti figure di reato contro la persona), valorizzando al contrario il carattere unitario dell'evento disastro (inteso, come meglio si dirà, quale evento-offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone), risultava avvalorata dal fatto che il compendio probatorio si basava essenzialmente su indagini epidemiologiche svolte sulle popolazioni dei soggetti esposti all'amianto della Eternit; che non risultavano effettuati accertamenti sui nessi di causalità individuali; che il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno a tale riguardo negato l'ingresso delle prove richieste da imputati e responsabili civili osservando (come anticipato) che «detto accertamento, impraticabile nell'ambito del presente procedimento (attese le migliaia di persone fisiche costituite parti civili e la peculiarità di ciascuna posizione), non risulta neppure pertinente all'oggetto dello stesso, che è rappresentato da un fenomeno unitario, riferibile a gruppi di persone e non ai singoli individui che compongono tali gruppi, e la cui incidenza è stata rilevata e studiata attraverso l'applicazione del diverso concetto di causalità collettiva»; che a tutte le parti civili è stato riconosciuto, infine, un medesimo danno "da esposizione", a prescindere dalle singole patologie riscontrate e dagli esiti delle stesse. Da rimarcare è inoltre la circostanza, di cui pure s'è detto, che sulla base di rilievi analoghi (e pur affermando in premessa che all'indagine epidemiologia andava riconosciuta la natura di disciplina scientifica in quanto basata su dati empirici suscettibili di verifica e falsificazione), i giudici di merito hanno anche respinto tutte le eccezioni relative alla mancata o incompleta ostensione dei cosiddetti "dati grezzi" (elementi conoscitivi) posti a fondamento delle consulenze epidemiologiche del Pubblico ministero, osservando che si trattava di dati che le parti potevano autonomamente acquisire aliunde (aspetto questo che, al di là di ogni altra considerazione, è stato comunque autonomamente contestato dai ricorrenti sul rilievo, documentato, che gli elementi utilizzati dai consulenti dell'accusa erano risultati acquisibili da alcune banche dati solo grazie a decreti di esibizione del Pubblico ministero).

7.2. Si è dato conto, in Fatto ai punti 3.1. e 3.2., della diversità, inoltre, delle conclusioni raggiunte dal Tribunale e dalla Corte di appello in relazione alla individuazione in concreto dell'evento disastro addebitabile agli imputati.

Qui è sufficiente ricordare che per il Tribunale costituiva disastro ciascuno dei macro-eventi di (protratto) inquinamento (straordinariamente gravi e complessi, dotati di prorompente diffusione nell'ambiente e tali da esporre al pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone all'interno e all'esterno degli stabilimenti) realizzati nei quattro siti. Più in particolare, argomentando in base alla sentenza n. 4675 del 2007 (Porto Marghera), ampiamente citata, il Tribunale riteneva che il delitto di disastro innominato può assumere il carattere di reato [eventualmente] permanente, e che secondo la pronuncia richiamata il reato si consuma in tale caso «sino a che perdura l'evento-disastro, ma ciò a condizione che l'evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo». Senonché poi affermava che «nei delitti ad evento naturalistico il momento di consumazione del reato è determinato dal tempo in cui si verifica l'evento e non da quello in cui viene realizzata la condotta e l'evento può verificarsi anche molto tempo dopo la realizzazione della

condotta», traendone la conseguenza che la consumazione del reato andava rapportata alla situazione di perdurante incontrollata contaminazione dei siti. Perciò, secondo il Tribunale, mentre per Rubiera e Bagnoli, non interessati dalla diffusione del "cd. polverino", gli interventi di delimitazione dei siti e di inibizione all'accesso consentivano di ritenere che da circa quindici anni almeno era cessata quella situazione di forte e grave pericolo per l'incolumità e la salute delle persone che caratterizza il disastro, non altrettanto poteva dirsi per Casale e Cavagnolo, in considerazione del risultato di devastante inquinamento ed avvelenamento dei siti e del territorio prodotti dallo scellerato abbandono di materiali di scarto in discariche di fortuna a cielo aperto, di scarico di reflui liquidi contenenti amianto nel fiume Po, di cessione di feltri e, soprattutto, del polverino e di scarti di lavorazione, nonché dall'abbandono degli stabilimenti dopo il fallimento e dalla, anche successiva, diffusione delle polveri di amianto che ciò aveva inevitabilmente comportato: tanto avendo «finito per creare», per detti siti di Casale Monferrato e Cavagnolo, «una situazione di disastro totale e generalizzato, ancor oggi non completamente individuabile e localizzabile».

La nozione di disastro veniva dunque formalmente ricondotta dal Tribunale alla immutatio loci produttiva di pericolo per l'incolumità, ma, pur riconoscendosi che la condotta degli imputati si era conclusa al più tardi nel 1986, alla data del fallimento, la consumazione del reato veniva poi collegata non già al verificarsi, pur nella sua massima estensione, dell'evento disastroso della contaminazione ambientale produttiva di pericolo determinata da tale condotta, bensì al perdurare nel tempo delle conseguenze pericolose della contaminazione stessa.

7.3. Per la Corte di appello, invece, il disastro poteva ritenersi ancora in atto per tutti i siti, sul rilievo che l'eccezionale aumento del rischio di contrarre gravi patologie dell'apparato respiratorio, reso evidente dalle indagini epidemiologiche, costituiva un fenomeno epidemico che non rientrava tra gli effetti del disastro, ma era, al contrario, insieme con l'immutatio loci, uno degli elementi che concorrevano ad integrare l'evento del reato sotto il profilo della necessaria messa in pericolo dell'incolumità di un numero indeterminato di persone («il fenomeno epidemico oggetto di contestazione è legato strettamente al modo con cui si configura il pericolo, quindi il fenomeno in esame è uno degli elementi che nel caso di specie contribuiscono ad integrare l'evento»).

Si affermava perciò che per nessuno dei quattro siti l'evento disastro poteva considerarsi esaurito e per nessuno di essi il delitto contestato al capo B) poteva ritenersi prescritto, dal momento che, secondo la Corte di appello: «la consumazione del reato deve correttamente essere individuata [...], soltanto nel momento in cui l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi, specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche in relazione a tali siti, sarà venuto meno. Soltanto allora il reato di disastro innominato si potrà ritenere consumato e potrà iniziare a decorrere il termine della prescrizione.».

7.4. Nessuna di dette costruzioni può essere condivisa.

Il Tribunale ha confuso non solo le nozioni di reato permanente e di reato così detto istantaneo a condotta perdurante, ma, soprattutto, le nozioni di evento differito e di effetti permanenti, istituendo una inedita nozione di evento permanente indipendentemente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine, idoneo a determinare lo spostamento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell'evento stesso. Che sarebbe come dire che in caso di lesioni il reato si consuma non quando la malattia viene prodotta o si manifesta, ma quando la persona offesa guarisce.

È evidente, in effetti, che in tanto nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente "sostenga" concretamente la causazione dell'evento. Del tutto diversa è invece l'ipotesi del reato a evento differito, nel quale si ha semplicemente un distacco temporale fra la condotta e l'evento tipico ad essa causalmente collegato; laddove, nel caso in esame, l'evento disastroso si è realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a

prodursi fino a che questa è stata perpetrata.

La Corte di appello, probabilmente avvedendosi della confusione, ha invece cercato di ricondurre il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumità nell'alveo dell'evento disastro, facendo coincidere questo con il fenomeno definito epidemico, di eccessiva morbilità, e individuando così la consumazione del reato nell'ipotetico momento, non ancora asseritamente verificatosi, di recessione di tale fenomeno.

Al riguardo occorre, per prima cosa, ricordare che la fattispecie in esame si riferisce, come oggetto dell'intenzione al primo comma e come evento al secondo, al solo "disastro"; non considera lesioni o morti come fini od eventi ulteriori, neppure sotto forma di aggravante.

L'incolumità personale (collettiva) entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità, o, come dice la Corte costituzionale, della proiezione offensiva della condotta, che ha ad oggetto specifico un evento materiale, il disastro, inteso come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie, qualitativamente caratterizzato dalla pericolosità per la pubblica incolumità.

Tale qualità rileva ex se e in via immediata ai fini dell'incriminazione e non va confusa con i concreti effetti per l'incolumità delle persone, che rilevano ai soli fini della dimensione offensiva, com'è reso palese dalla pena comminata per la fattispecie aggravata dall'evento voluto: inferiore nel massimo persino a quella prevista per l'omicidio colposo plurimo. Non a caso nella Relazione del Guardasigilli (p. II, p. 369) all'art. 577 cod. pen. (circostanze aggravanti per l'omicidio) si osservava «Accanto al beneficio, ho dovuto prevedere la circostanza che l'omicidio sia consumato con altri mezzi insidiosi [...]. L'omicidio commesso col mezzo di incendio, sommersione o altro delitto di comune pericolo, rientra [invece] nel delitto di strage» (art. 422, punito con l'ergastolo).

La Corte di appello, che, pur riconoscendo che l'evento integrante la fattispecie del capoverso dell'art. 434 cod. pen. deve essere voluto, fa rientrare in esso lesioni e morti (sia pure sub specie di accadimenti statisticamente significativi), finisce al contrario per abbracciare una tesi che implicherebbe che l'art. 434 cod. pen. rende punibile con pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage: cosa questa che - come giustamente ha rilevato il Procuratore generale - è insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contraria al buon senso.

Sul piano teorico, non può dimenticarsi che il pericolo non è mai, in se stesso, un evento fisico naturale, bensì soltanto un giudizio qualitativo di probabilità - o, se si vuole, di apprezzabile possibilità - che ad un fatto ne segua un altro. Ciò che di naturalistico vi è nel pericolo è, in altri termini, solo il fatto - pura condotta o condotta più evento - cui va collegato il giudizio concernente il rischio di un effetto ulteriore. Pienamente condivisibile, perciò (alla luce del principio di offensività e dell'art. 49 cod. pen.), l'opinione che per reati quali quello in esame, in cui il pericolo è assunto quale fattore di connotazione del fatto tipico (e delimitazione dell'oggetto della fattispecie), detto giudizio di probabilità dovrà informare anche la valutazione sulla obiettiva idoneità della condotta o dell'evento. Ma tale giudizio, ancorché formulabile ex post rispetto all'evento cui la norma richiede debba collegarsi il pericolo di conseguenze ulteriori, non trasforma, de iure condito, l'effetto paventato in evento ulteriore del reato e non può spostarne la consumazione oltre l'esaurimento dell'iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo, dando così al protrarsi nel tempo del "giudizio" di pericolosità un rilievo autonomo rispetto al presupposto fattuale cui deve necessariamente accedere.

In breve: il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è appunto il disastro verificatosi; il disastro è da intendere, perché sia assicurata, seguendo le rime obbligate desumibili dalla descrizione degli "altri disastri" nominati contemplati nel medesimo Capo I, la sufficiente determinatezza della fattispecie, come un fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza (Corte cost. n. 327 del 2008); il pericolo per la pubblica

incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche (Corte cost. n. 327 cit.); il persistere del pericolo, e tanto meno il suo inveroamento quale concreta lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto (Corte cost. cit.) e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato, perché, come icasticamente osserva Sez. 4, n. 32170 del 28/05/2014, Vicini (in un precedente del tutto conforme alla presente pronuncia), «non si deve confondere l'evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati».

Perciò, mentre il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di appello ha inopinatamente aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalità con la contaminazione ambientale.

Proprio la sentenza impugnata, in particolare, ha giustificato tali dinieghi esclusivamente sul rilievo che si trattava di eventi ulteriori non oggetto in quanto tali di contestazione, facendo ricorso ad affermazioni quali quella che «la prova del disastro è riferibile ad un concetto di causalità collettiva [...] che riflette una condizione della realtà distinta da quella relativa ai singoli infortuni, perché li abbraccia, unificandoli come episodi particolari di un fenomeno più esteso e li sussume, quindi, entro una categoria tassonomica di carattere generale: appunto quella di disastro», che sovrappone, appunto, all'accadimento straordinario normativamente previsto i suoi effetti concreti sulla collettività.

Non risultano dunque evocati, in relazione ai singoli casi, né la natura di malattia professionale dell'asbestosi né saperi scientifici che consentissero di escludere con elevata credibilità razionale eziologie alternative del mesotelioma polmonare e di risolvere univocamente il problema del rapporto tra periodi di esposizione, responsabilità dell'imputato in relazione a tali periodi, nonché eventuale effetto acceleratore delle esposizioni frazionate a lui imputabili (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248943).

E neppure si è fatto riferimento, sulla base delle evidenze epidemiologiche e in relazione alle morti da mesotelioma o a quelle da tumori polmonari in eccesso rispetto alle "attese" (per bacini di popolazione omogenea), alla teoria, suggerita con riferimento a vicende quali quella in esame da voci della Dottrina, dell'accertamento alternativo (alla tesi, cioè, che l'evidenza epidemiologica, verificata, serve e basta per l'affermazione di responsabilità per una determinata quota di decessi, a prescindere dalla individuazione di quali; per altro concettualmente in contrasto con l'indiscriminato riconoscimento di un diritto ai risarcimento del danno da esposizione per tutte le persone offese costitutesi parti civili), la cui validità non è perciò suscettibile di esame in questa sede.

8. La prescrizione del reato di disastro.

Discende da quanto evidenziato che nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all'imputato: non oltre, perciò, il mese di giugno dell'anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo, venne meno ogni potere gestorio riferibile all'imputato e al gruppo svizzero e gli stabilimenti cessarono, secondo quanto riferiscono le stesse sentenze di merito, l'attività produttiva che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell'ambiente lavorativo e del territorio circostante.

8.1. Non può annettersi invece rilievo, nella situazione normativa data, alla circostanza (richiamata anche da alcuni difensori delle parti civili in sede di discussione orale) della mancata o incompleta bonifica dei siti.

Attribuirne la penale responsabilità all'imputato a titolo di protrazione della condotta co-

stitutiva del disastro postulerebbe che si potesse ricostruire la fattispecie in termini bifasici: una prima commissiva e una seconda omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta. Ma la fattispecie incriminatrice non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro analogo, può desumersi dall'ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986).

D'altronde, come è stato efficacemente osservato a proposito della risalente analogia teorizzazione formulata con riferimento alla configurazione del reato permanente, «se fosse concepibile un obbligo secondario di rimozione e se il suo contenuto fosse quello di ripristinare l'assetto degli interessi offesi con razione o di attuare gli scopi negletti con l'omissione, non si comprenderebbe perché tale obbligo non dovrebbe operare rispetto a ogni fattispecie che non contempra la distruzione del bene protetto, qualificando come permanente il relativo reato (in tal modo, il furto o la ricettazione - universalmente riconosciuti come reati istantanei - dovrebbero essere considerati reati permanenti fino alla restituzione al proprietario del bene sottratto)» (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, cit.); dovendo al contrario riconoscersi che ritenere incriminabile «anche la successiva omissione di una contro-condotta», costituirebbe violazione del principio di tipicità e di tassatività che governa la materia penale (Sez. U, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, cit.).

8.2. Non pertinenti appaiono inoltre, per il caso concreto, le deduzioni (pure articolate in sede di discussione orale dalle parti civili) sulla irragionevolezza di un sistema normativo che non annette valore, ai fini dello spostamento del decorso del termine di prescrizione, alla tardiva scoperta di un evento lesivo verificatosi molto lontano nel tempo.

Il tema è oltremodo serio e meriterebbe riflessioni approfondite, specie con riferimento alla ipotesi dell'evento o del danno occulto, ovvero alla situazione in cui l'evento lesivo si è compiutamente già realizzato nella sua massima estensione ma è stato o è rimasto nascosto agli inquirenti: evenienza a sua volta sensibilmente differente sul piano fenomenologico e concettuale sia da quella dell'evento a distanza (pure evocata facendosi l'esempio di ordigno esplosivo seppellito che esplode dopo moltissimo tempo) sia da quella del danno così detto lungo-latente cui si riferiscono, in ambito civile e agli effetti del risarcimento, Corte EDU sentenza 11 marzo 2014, Howald Moor e altri c. Svizzera (relativa al caso di operaio, deceduto nel 2005, che nel maggio 2004 aveva appreso di essere affetto da un mesotelioma pleurico maligno per essere stato esposto all'amianto negli anni 1960-1970 in ambiente di lavoro) e la giurisprudenza civile di legittimità in tema di esordio della prescrizione ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., ampiamente in linea con la posizione della Corte di Strasburgo in merito alla decorrenza del termine prescrizione dalla manifestazione del danno in tutte le sue componenti nei casi in cui si riscontra un significativo scollamento temporale tra insorgenza del pregiudizio e condotta che lo cagiona (cfr., tra molte, Sez. U civ, n. 23763 del 14/11/2011, Rv. 619392, e n. 27337 del 18/11/2008, Rv. 605537).

Nessuna di dette evenienze, invero, assume rilievo nella fattispecie in esame.

Non l'ipotesi dell'evento a distanza (sicuramente riconducibile alla nozione di consumazione rilevante ai sensi dell'art. 158 cod. pen.), perché nel caso in esame l'evento, consistendo nella immutatio loci, si è realizzato ed è venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa nell'habitat naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell'attività di lavorazione dell'amianto, e il momento di sua massima espansione sotto l'aspetto del fenomeno distruttivo naturalistico così innescato per fatto dell'imputato non può collegarsi a momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti.

Non l'ipotesi del danno lungo-latente riferita alle patologie asbesto correlate, perché, a prescindere dal problema della possibile rilevanza anche in materia penale del momento della manifestazione piuttosto che della teorica insorgenza del male conseguente a condotta illecita, malattie e morti, come detto, non costituiscono l'evento del reato di disastro e potevano semmai venire presi in considerazione quali eventi individuali di reati di lesioni e omicidi, invece non contestati.

Non infine l'ipotesi dell'evento occulto, giacché - ripetuto che il danno rilevante ai fini della consumazione e del decorso della prescrizione è soltanto quello che coincide con l'evento tipizzato, e dunque con il disastro ambientale - l'impostazione accusatoria e le condanne pronunziate dai giudici di merito presuppongono che già quando l'odierno imputato aveva assunto la responsabilità della gestione del rischio di amianto per le aziende Eternit Italia, gli effetti "disastrosi" della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell'asbesto erano scientificamente noti.

8.3. D'altronde non può dimenticarsi che, come ricordano tra molte Corte cost. n. 434 del 2003 e n. 376 del 2008, il problema della efficacia morbigena delle polveri di amianto, ancorché non bene identificati i modi, i tempi e i livelli di concentrazione della esposizione produttiva delle patologie tumorali, venne posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni ottanta, e la lavorazione dell'amianto è stata oggetto di interventi dapprima limitativi poi inibitori che partono dalla direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983.

Nelle considerazioni premesse a tale direttiva già si dava atto della nocività dell'amianto e si rilevava che erano numerose le situazioni di lavoro in cui tale agente nocivo era presente, pur ammettendosi che le conoscenze scientifiche dell'epoca non consentivano di stabilire il livello al di sotto del quale non vi fossero più rischi per la salute. Sulla base di tali considerazioni, la direttiva dettava una serie di disposizioni volte, anzitutto, ad accertare, mediante le opportune notifiche da parte delle imprese, le lavorazioni comunque comportanti l'uso dell'amianto ed i livelli di concentrazione e ad ottenere la eliminazione di un certo tipo di lavorazione (applicazione dell'amianto a spruzzo: art. 5), l'adozione di misure concernenti le modalità di svolgimento delle lavorazioni, la protezione degli ambienti in cui si svolgevano, ed, infine, l'accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori e la dotazione di idonei equipaggiamenti individuali, qualora non fosse stato possibile eliminare altrimenti i rischi. A tale direttiva gli Stati membri avrebbero dovuto dare attuazione entro il 1° gennaio 1987, ad esclusione che per le attività estrattive dell'amianto, per le quali era previsto un termine più lungo.

L'Italia non adottò per tempo i provvedimenti dovuti, e la Corte di giustizia delle Comunità europee, a seguito di procedura di infrazione promossa dalla Commissione, con sentenza 13 dicembre 1990, n. 240, la dichiarò inadempiente agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato CEE. Successivamente il Consiglio emise la direttiva n. 382 del 1991 con la quale, «considerando che, l'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può provocare malattie gravi ed è presente in varie forme in numerose situazioni di lavoro», vietò, in aggiunta alla applicazione a spruzzo, altre forme d'impiego del materiale e indicò nuovi valori-limite, pur dando atto che non poteva ancora essere adottata una decisione che stabilisse «un unico metodo di misurazione del tenore di amianto nell'aria a livello comunitario». Per dare attuazione alla direttiva n. 477 del 1983 e alle altre concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, in esecuzione della delega di cui all'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, venne emanato il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale, tra l'altro, all'art. 31 fissava valori-limite di esposizione alla polvere di amianto espressi come media ponderata in funzione del tempo di riferimento di otto ore. Con la legge 27 marzo 1992, n. 257, pubblicata un anno dopo, nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1993, vennero infine dettate "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". E in detto contesto normativo vale ricordare che l'art. 1, comma 1, individuava le finalità perseguite nella dismissione dell'amianto dalla produzione e dal commercio, nella cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione, dell'utilizzazione di detto materiale e dei prodotti che lo contengono, nonché nella bonifica delle aree inquinate, nella ricerca di materiali sostitutivi e nella riconversione produttiva, mentre l'art. 10, comma 1, prevedeva che regioni e province autonome adottassero, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del DPCM di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della

difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

A tutto voler concedere, ed ammettendo in ipotesi che ai fini della nozione di evento "occulto" possa rilevare anche il ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici legato alla lentezza della risposta politica a problemi di tale fatta, almeno a far data dall'agosto dell'anno 1993 non poteva ignorarsi a livello comune l'effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell'amianto, definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti. E da tale data a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (del 13 febbraio 2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti, con eventuali atti interruttivi (12 anni più un quarto), per la maturazione della prescrizione in base alla legge n. 251 del 2005, per il reato in esame.

9. Le valutazioni conseguenti e ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Recessive rispetto alla rilevazione della prescrizione del delitto cui si riferisce la condanna della Corte di appello, devono considerarsi quindi tutte le altre questioni sollevate dall'imputato, dai responsabili civili e dalle parti civili.

9.1. [Omissis].

9.2. Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, cadono altresì tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni, ogni decisione in proposito essendo preclusa dagli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., che legano la potestà del giudice penale a provvedere sulle domande civili all'esistenza di una sentenza di condanna agli effetti penali, almeno di primo grado.

9.3. Ragioni analoghe a quelle appena evidenziate rendono quindi recessive tutte le ulteriori questioni concernenti la responsabilità dell'imputato poste nel ricorso di questo.

[Omissis].

10. I motivi dell'imputato relativi al capo A.

Analoghe sono le considerazioni da fare con riguardo alle censure articolate dall'imputato in relazione alla dichiarazione di prescrizione per il reato al capo A), in luogo di una sua assoluzione nel merito, ed afferenti nella sostanza a carenze della motivazione la cui rilevanza non risulta decisiva per una assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., non consentendo le ricostruzioni e le valutazioni complessivamente effettuate dai giudici di merito in relazione alle condotte a tale titolo contestate alcuna constatazione dell'esistenza delle condizioni per un tale esito.

11. I motivi dell'INPS in ordine ai capo A) e le doglianze ulteriori delle parti civili.

Considerazioni più articolate devono farsi invece per le censure con cui la parte civile INPS contesta che il reato di cui al capo A) potesse dichiararsi prescritto perché consumato alla data di cessazione della condotta.

La premessa che dà ingresso a tale esame sta nel rilievo, in linea teorica condivisibile per ragioni simili a quelle esposte al par. 6.3., che nell'ipotesi di reato aggravato dall'evento la consumazione s'arresta con la realizzazione di questo (Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, Graniano, cit.). Perciò, ove si discutesse effettivamente di una ipotesi di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata dall'essere da tale condotta derivati uno o più infortuni, potrebbe fondatamente dubitarsi della correttezza dell'impostazione che considera il reato consumato al momento di esaurimento della condotta anziché al verificarsi degli infortuni ad essa causalmente collegati.

11.1. Tuttavia ciò che ha determinato nella sentenza impugnata il rigetto della domanda della parte civile INPS, così come della domanda dell'INAIL, è stata la osservazione, assorbente, che il nesso di causalità tra l'insorgenza e la manifestazione delle singole malattia-infortunio e la condotta dell'imputato non era oggetto del giudizio, coinvolgendo accertamenti «pacificamente non effettuati nell'ambito del presente procedimento (né, del resto, materialmente effettuabili [...]), poiché i fatti lesivi concernenti i singoli individui (lavoratori o cittadini) non costituiscono gli eventi dei reati oggetto del presente procedimento, bensì manifestazioni di

quell'evento unitario e ben più ampio (il disastro) riferibile a gruppi di persone considerati nel loro insieme come popolazioni (di lavoratori e cittadini), non come individui».

Su tale assunto si è ritenuto non apprezzabile il presupposto fattuale consistente nella insorgenza di una malattia professionale come conseguenza di esposizione all'amianto cui andava collegata l'azione risarcitoria esperita dall'INPS nei confronti degli imputati, per l'avvenuta erogazione di benefici contributivi e pensionistici in ragione di malattie professionali asbesto-correlate, ai sensi all'art. 13, comma 7, legge n. 257 del 1997. Così come, e a prescindere dalla rilevata fondatezza delle deduzioni della difesa di imputato e responsabili civili in ordine alla legittimazione dell'Istituto ad agire per il risarcimento delle prestazioni erogate ai sensi del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257 del 1997, si è osservato che, per le medesime ragioni, nessun accertamento era stato effettuato neppure sul presupposto fattuale (esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) contemplato da detta norma.

11.2. A fronte di tale motivazione, il ricorso INPS oppone: che ai fini sia della data di consumazione del delitto di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. pen. sia del riconoscimento delle sue pretese risarcitorie, l'evento considerato (ex art. 84 cod. pen.) alla stregua di aggravante, consisteva nell'accadimento di un «disastro non dissimile da quello dell'art. 434 cod. pen. per il quale la stessa Corte di appello aveva dichiarato la permanenza in considerazione della latenza del fattore patogeno»; che d'altro canto la stessa Corte aveva riconosciuto che il fenomeno epidemico causalmente associato all'immutatio loci e imputabile alla condotta degli imputati, costituiva non una manifestazione secondaria, ma un elemento costitutivo del reato ancora in atto; e (ma con considerazioni assolutamente generiche) che l'istruttoria dibattimentale aveva, in realtà, esteso il proprio ambito ben oltre il nesso di causalità generale, coinvolgendo attraverso l'indagine epidemiologica anche posizioni individuali dei singoli lavoratori.

Si tratta, come appare evidente, di censure che non consentono di superare il rilievo che il reato di cui all'art. 437 cod. pen. nell'economia della contestazione e nella ricostruzione dei giudici di merito non è stato considerato aggravato dai singoli eventi infortuni ma dall'evento-disastro interno (limitato ai lavoratori): in relazione alla cui definizione e alla relativa, e preclusiva, collocazione temporale non può che rimandarsi - anche a superamento dei rilievi concernenti la dedotta risarcibilità delle erogazioni effettuate per la semplice esposizione all'amianto e la dedotta possibilità di pronunciare condanna risarcitoria generica - a quanto detto a proposito dell'art. 434 cod. pen.

11.3. Esclusa, in definitiva, la possibilità di considerare i reati, così come contestati e ritenuti, consumati oltre i tempi per ciascuno rilevanti ai fini del decorso del termine della prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado (13 agosto 1999 per il capo A, 13 febbraio 1997 per il capo B) e richiamate le osservazioni di cui al par. 9., non può non derivarne che l'estinzione dei reati per decorso del tempo prima di detta sentenza preclude, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., l'esame di qualsivoglia doglianza delle parti civili, con la conseguenza che i ricorsi di INPS, INAIL e di Maurizio C. devono essere rigettati.

D. Conclusioni.

12. Segue a quanto osservato che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell'imputato S.S.E. relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica, e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti di tale imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.

I ricorsi delle parti civili INAIL, INPS e Maurizio C. devono essere quindi rigettati, con condanna degli stessi al pagamento pro quota delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato S.S.E. relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica e alle conseguenti

statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.

Rigetta i ricorsi dell'INAIL, dell'INPS e di C. Maurizio, che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali del grado.

[Omissis]

NOTA

Sommario: 1. Premessa. 2. La vicenda processuale del "caso Eternit" 3. Prescrizione dei reati e statuizioni civili.

1. Premessa

La sentenza in commento, emessa il 19 novembre 2014 dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione e depositata il 23 febbraio 2015, nonostante il clamore suscitato, ha definitivamente posto fine, con la declaratoria di prescrizione del reato, alla triste vicenda del cd. "processo Eternit", rimasto privo di colpevoli.

A parere dei Giudici di legittimità quando è stato incardinato il processo di primo grado, il reato contestato di "disastro innominato" (ex art. 434 cod. pen.)¹ era già prescritto, dovendosi computare la decorrenza del termine prescrizione dal momento consumativo del reato.

Si legge, infatti, nella parte motiva della sentenza che: «... nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all'imputato: non oltre, perciò, il mese di giugno dell'anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo».

Considerato, pertanto, che il termine di prescrizione è cominciato a decorrere dal momento in cui è cessata la condotta criminosa - ovvero nel 1986 - lo stesso, anche considerando gli eventuali atti interruttivi, è spirato nel 2012 prima della definizione del processo di primo grado², travolgendo tutte le statuizioni civili delle sentenze di merito, di primo e secondo grado³.

Il superamento del termine di prescrizione è stato "ignorato" dai giudici di *prime cure* in ragione di una interpretazione singolare del delitto di disastro innominato, inteso come

¹ Art. 434 c.p.: «*Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare (...) un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se (...) il disastro avviene.*».

² Trib. Torino, 13/02/2012 (Pres. Casalbore). La sentenza aveva condannato entrambi gli imputati Louis de Cartier De Marchienne e Stephan Schmidheiny alla pena di 16 anni di reclusione per i delitti di cui all'art. 434 co. 2 c.p. (disastro innominato doloso, aggravato dalla verifica del disastro) e 437 co. 2 c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravata dalla verifica di infortuni), in relazione agli eventi lesivi per la salute e per l'ambiente derivati dalla produzione di amianto in diversi stabilimenti (siti a Casale Monferrato, Cavagnolo, Bagnoli e Rubiera), operanti sino agli anni '80.

³ Corte di Appello di Torino, III Sez. pen., 2/09/2013 (Pres. est. Oggè; Cons. est. Barbero; Cons. est. Nasi). La sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, ha condannato a diciotto anni di reclusione Stephan Schmidheiny, amministratore (tra il 1974 e il 1986) di Eternit S.p.A. per il delitto di disastro innominato doloso, nonché al risarcimento del danno in favore delle numerose parti civili (persone fisiche, giuridiche ed enti territoriali) e assolto lo stesso per quello di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, per intervenuta prescrizione del reato.

una situazione di diffuso e perdurante inquinamento ambientale, causa di malattie e morti, ancora in essere nonostante la cessazione, nel 1986, dell'attività industriale per intervenuto fallimento della Eternit.

L'inquadramento del reato nella fattispecie di cui all'art. 434 c.p. - nell'ipotesi aggravata dall'evento - ha dato origine, nel corso dei processi di merito, a diverse teorie con riguardo al momento consumativo del disastro che, inizialmente qualificato come reato permanente⁴, doveva intendersi ancora in essere, stante la perdurante situazione di inquinamento ambientale in mancanza di bonifica dei siti.

Tale tesi è stata screditata dai Giudici di legittimità che hanno ritenuto non desumibile né dalla fattispecie incriminatrice, né altrimenti dall'ordinamento giuridico l'obbligo della bonifica ed hanno, altresì, criticato le conclusioni della sentenza del Tribunale di Torino che aveva ravvisato nel disastro una fase consumativa del reato ad "evento perdurante". Secondo la Suprema Corte, infatti, il: «*Tribunale ha confuso non solo le nozioni di reato permanente e di reato così detto istantaneo a condotta perdurante, ma, soprattutto, le nozioni di evento differito e di effetti permanenti, istituendo una inedita nozione di evento permanente indipendentemente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine, idoneo a determinare lo spostamento della consumazione del reato sino alla cessazione degli effetti oggettivi dell'evento stesso (...)*».

Tantomeno di pregio è, apparsa, per il Supremo consesso, l'interpretazione in diritto fornita dai Giudici del gravame - che, pur fissando il momento consumativo del reato a quello della verifica del disastro avevano connotato l'evento come di natura continuativa (pericolo per l'incolumità pubblica) e perdurante (fenomeno epidemico) - sulla scorta della coincidenza della data di consumazione del reato con il momento in cui l'evento si è realizzato che pone, di conseguenza, la decorrenza della prescrizione alla cessazione delle condotte originarie della situazione di pericolo, ovvero nel 1986, anno in cui sono stati chiusi i quattro stabilimenti della Eternit.

2. La vicenda processuale del "caso Eternit"

Si legge nella parte motiva della sentenza in commento che: «*... il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di appello ha inopinatamente aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalità con la contaminazione ambientale*».

All'uopo appare opportuno ricostruire la vicenda processuale che ha condotto alla definitiva pronuncia di legittimità.

Il giudizio ha avuto ad oggetto le condotte, commissive ed omissive, delle due figure apicali della multinazionale Eternit, lo svizzero Stephan Schmidheiny ed il belga Louis De Cartier de Marchienne (deceduto nelle more del giudizio d'appello) attinenti all'attività di lavorazione dell'amianto nei comuni di Casale Monferrato e Cavagnolo, di Rubiera e di Napoli-Bagnoli. Da subito, ad entrambi gli imputati, sono stati contestati i reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p. (delitti contro l'incolumità pubblica) sul presupposto del carattere unitario dell'offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone.

⁴ Caratterizzato dalla condotta persistente e volontaria dell'agente che protrae nel tempo l'offesa ad bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico.

L'impostazione accusatoria, tuttavia, proprio in ragione della formulazione del capo di imputazione è stata diversamente interpretata dai Giudici, rispettivamente, di primo e secondo grado. Nello specifico i reati ascritti agli imputati attenevano alla condotta omissiva della mancata predisposizione di misure volte ad evitare i rischi da esposizione all'amianto, causa della contrazione di malattie professionali da parte dei lavoratori (ex art. 437, co. 1 e 2, c.p.) ed a quella dolosa di disastro ambientale (ex art. 434 c.p.) conseguente all'incontrollata dispersione di polveri tanto all'interno che all'esterno degli stabilimenti produttivi, entrambi aggravati dal fatto di aver cagionato la malattia e il decesso di un elevato numero di persone.

Il Tribunale di Torino, tuttavia, non ritenendo riconducibile alla fattispecie di disastro innominato le condotte a forma vincolata di cui all'art. 437 c.p., non ammetteva a dibattimento le fonti di prova sui nessi causali tra le malattie-infortunio contratte dai lavoratori e l'esposizione all'amianto. Tale tesi è stata censurata dalla Corte di Appello che ha ritenuto integrasse, il delitto di cui all'art. 434 c.p., la fattispecie di «*evento composito (...) costituito da un disastro interno agli stabilimenti e da un disastro esterno ad essi*» di natura continuativa per il pericolo rappresentato per la pubblica incolumità e perdurante per il manifestato fenomeno epidemico.

Proprio tale ultimo elemento, caratterizzante tutti e quattro i siti degli stabilimenti Eternit, faceva ritenere ai Giudici del gravame il reato ancora in essere, senza distinzione alcuna tra comuni bonificati e quelli ancora contaminati.

Sulla esatta configurabilità della fattispecie penale si è articolata la sentenza emessa dai Giudici di legittimità che hanno ritenuto di dover "spiegare" gli elementi costitutivi dell'evento-disastro, ovvero la sua riconducibilità ai reati di cd. disastro ambientale - come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria⁵ o a quelli di danno alle persone.

Confutando la ricostruzione effettuata dai Giudici di merito con riguardo alla configurabilità del reato di cui all'art. 434 c.p. in termini di fattispecie autonoma, la Suprema Corte, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale ha ritenuto dover ribadire la tesi che riconosce la natura circostanziale del reato in questione, che si consuma nel momento in cui l'evento si è realizzato, intendendo come evento il solo disastro e non quello ulteriore del verificarsi di lesioni o morti. In questo senso l'incolumità collettiva a cui fa riferimento il disposto normativo è intesa solo sotto il profilo della pericolosità e non con i concreti effetti sulle persone, rilevabili ai solo fini della dimensione offensiva.

Inoltre riconoscere la volizione dell'evento per la configurabilità del reato di cui all'art. 434 c.p., non significa ricomprendere nella fattispecie punitiva le lesioni e le morti, seppur conseguenti alla condotta perché, altrimenti, si finirebbe per sostenere il paradosso di punire con una pena fino a 12 anni di reclusione un delitto di strage.

Un reato di pericolo, infatti, comporta un giudizio qualitativo di probabilità del verificarsi di un evento conseguente alla condotta accompagnato anche da una valutazione sulla obiettiva idoneità della condotta o dell'evento che non trasforma l'effetto paventato in evento ulteriore del reato.

È questa la ragione per la quale il Supremo Consesso ha ritenuto che la consumazione del reato non potesse essere spostata oltre l'esaurimento dell'iter criminoso tipico e fino al momento della cessazione del pericolo, facendo arretrare il *dies a quo* della prescrizione a quello della cessazione delle condotte causative della suddetta situazione di pericolo, ovvero al momento della chiusura degli stabilimenti dell'eternit.

⁵ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 6 maggio 2009 n. 18974; Cass. pen., Sez. III, 29 febbraio 2008 n. 9418; Cass. pen., Sez. V, 7 dicembre 2006 n. 40330 secondo cui la contaminazione di aree abitate dall'uomo con sostanze pericolose per la salute e la vita, allorché la situazione di inquinamento assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa ricondurrebbe tali fenomeni al disastro innominato.

3. Prescrizione dei reati e statuizioni civili

La declaratoria della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado, ha altresì precluso ogni ulteriore statuizione sulle domande concernenti gli interessi civili ed il risarcimento dei danni.

Occorre a tal proposito soffermarsi sull'istituto della prescrizione in combinato disposto con gli artt. 538 e 578 c.p.p., richiamati nella pronuncia in commento.

Ai sensi dell'art. 157 c.p.⁶ il decorso della prescrizione è causa estintiva del reato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 578 c.p.c., ricorrendo talune condizioni come una pronuncia di condanna in primo grado e la costituzione in giudizio della parte civile, il processo penale potrà, comunque, spigare i suoi effetti.⁷

La disposizione di cui all'art. 578 c.p.p. riconosce, da un lato, all'imputato il diritto a che venga dichiarato estinto il reato e, dall'altro, tende ad evitare che la parte civile, per un evento estintivo sopravvenuto, possa vedersi vanificato il diritto al risarcimento dei danni riconosciutole in primo grado.⁸

Tuttavia tale istituto non è sempre applicabile come nei casi in cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica⁹; ovvero quando il giudice d'appello ritenga configurabile la responsabilità penale dell'imputato, negata dal giudice di primo grado e, peraltro, dichiarando estinto il reato per prescrizione, non può decidere sulle richieste proposte agli effetti civili in quanto l'art. 578 c.p.p. espressamente subordina la pronuncia sull'azione civile del giudice dell'im-

⁶ Ar. 157 c.p.: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609bis, 609quater, 609quinquies e 609octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609quater.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti."

⁷ Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 2005, n. 15640. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente sostenuto la necessità della ricorrenza di entrambe le suindicate condizioni, dichiarando che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del Pubblico Ministero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.

⁸ Cass. pen., Sez. V, 17 giugno 2010 n. 27652; Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2009 n. 17846; Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2004 n. 18056.

⁹ Cass. pen., SS.UU., 21 giugno 2012, n. 35599..

pugnazione, nelle ipotesi di amnistia e prescrizione, alla sussistenza di una sentenza di condanna, anche generica, dell'imputato nel giudizio di grado precedente.

Un ulteriore caso in cui non trova applicazione l'istituto di cui all'art. 578 c.p.p. è proprio quello della sentenza in commento, ovvero quando la prescrizione del reato sia maturata prima della pronuncia di primo grado. In tal caso non possono essere confermate le statuizioni civili in questa contenute, né può condannarsi l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, stante la preclusione di cui all'art. 538, comma 1, c.p.p.¹⁰.

Infatti il presupposto imprescindibile perché, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato, vi sia una pronuncia agli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., è costituito dalla esistenza di una precedente pronuncia di condanna penale accompagnata da una condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il giudice penale in tanto può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria civile in quanto abbia previamente giudicato ed accertato la sussistenza della responsabilità penale alla quale consegue la statuizione sulla responsabilità civile. Di conseguenza anche quando l'imputato in primo grado sia stato prosciolto e, quindi, difetti qualsiasi delibazione in punto di responsabilità, in sede di impugnazione, la declaratoria di prescrizione è ostativa in ordine a qualsiasi indagine finalizzata alla decisione sugli effetti civili.¹¹ In tal caso, con l'estinzione del reato che la prescrizione determina, viene meno anche il presupposto per una condanna al risarcimento dei danni ed alle spese.

¹⁰ Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2009 n. 47356.

¹¹ Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2006, n. 7816.